

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

SpineVision Italia srl

Parte Generale

EDIZIONE

Edizione	Data	Motivo revisione
01	Marzo 2020	Prima Edizione
02	Dicembre 2020	Seconda Edizione. Inserimento dei reati introdotti dal D.Lgs. n. 75 del 15 luglio 2020

INDICE

0. PREMESSA	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.	5
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	5
1.2 L'attuazione del D. Lgs. n. 231/2001	16
1.3 Destinatari del Modello.....	16
1.4 Azioni da parte della società che il decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	17
2. SANZIONI APPLICABILI.	18
3. IL MODELLO ADOTTATO DA SPINEVISION ITALIA.....	19
3.1 Motivazioni di SpineVision Italia srl all'adozione del modello di organizzazione e gestione....	19
3.2 Finalità del modello	20
3.3 Struttura del modello.....	21
3.4 Adozione, modifiche ed integrazioni del modello	22
3.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello.....	23
4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI SPINEVISION ITALIA	23
4.1 Il modello di governance di SpineVision Italia.....	23
4.2 L'assetto organizzativo di SpineVision Italia	24
5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN SPINEVISION ITALIA.....	24
5.1 I principi generali	24
6. ORGANISMO DI VIGILANZA.	25
6.1 Identificazione e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.....	25
6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	26
6.3 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza	28
7.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza.....	29
7.2 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	30
8. FORMAZIONE E INFORMATIVA.....	32
8.1 Formazione del personale	32
8.2 Diffusione del modello e del Codice Etico e di Comportamento al personale Dirigente e Dipendente	32
8.3 Altro personale non qualificabile come dipendente.....	32
8.4 Informativa a collaboratori esterni e terze parti	32
9. SISTEMA DISCIPLINARE	32
9.1 Sanzioni applicabili ai dipendenti	33
9.2 Sanzioni applicabili ai Dirigenti	34
9.3 Sanzioni applicabili agli Amministratori	34
9.4 Disciplina applicabile nei confronti di collaboratori esterni e partners	35
10. MODELLO E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	35
Parte Speciale.....	37
PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI.....	38
PARTE SPECIALE "A"	40
INTRODUZIONE.....	40

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	40
1.1 Premessa: i Concetti di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.....	40
1.2 Descrizione delle singole fattispecie.....	43
1.2.1 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)	43
1.2.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).....	43
1.2.3 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).....	43
1.2.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).....	44
1.2.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 64-ter, comma 1, c.p.)	44
1.2.7 Corruzione.....	45
1.2.8 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	47
1.2.9 Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.).....	47
1.2.10. Traffico influenze illecite (art.346 bis c.p.)	47
1.2.11 Reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).....	47
1.2.12 Confisca (art. 322-ter).....	48
1.2.13 Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001)	48
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	48
3. AREE POTENZIALMENTE ‘A RISCHIO’. ATTIVITÀ ‘SENSIBILI’. REATI PROSPETTABILI.	48
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	61
5. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	61
PARTE SPECIALE “B”	63
1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI.....	63
1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621,2621bis fatti di lieve entità e 2622 delle società quotate c.c.).....	63
1.2 Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.....	64
1.3 Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti	65
1.4 Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	65
1.5 Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.....	65
1.6 Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.....	65
1.7 Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.....	66
1.8 Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	66
1.9 Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati e Art. 2635-bis - Istigazione alla corruzione tra privati... 66	
1.10 Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea	66
1.11 Art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	67
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	67
3. AREE POTENZIALMENTE ‘A RISCHIO’. ATTIVITÀ ‘SENSIBILI’. REATI PROSPETTABILI.	67
4. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	74
PARTE SPECIALE “C”	75
1. LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI	75
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	78
3. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO: ATTIVITÀ “SENSIBILI”, REATI PROSPETTABILI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	78
3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	83

4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	84
PARTE SPECIALE "D"	85
0. INTRODUZIONE.....	85
1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	86
2. AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO", ATTIVITÀ "SENSIBILI", REATI PROSPETTABILI.	86
D.1 art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati)	86
D.2 art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata), legge n. 146, del 16 marzo 2006 (Delitti di criminalità organizzata transnazionale)	90
D.3 art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), art. 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	91
D.4 art. 25-bis1 (delitti contro l'industria e il commercio).	93
D.5 art. 25-septies (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) e art. 25-undecies (Reati ambientali).	94
D.6 art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).	99
D.7 art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	103
D.8 art. 25 duodecies - Lavoratori irregolari e art. 25 quinques - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	104
D.9 Art. 25-sexiesdecies. (Contrabbando).	105
3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	106
4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	106

0. PREMESSA

La struttura del manuale

Il manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. le schede rischio dettagliate per funzione verranno distribuite ai soli responsabili di funzione, oltre che agli organismi societari e all'OdV). In dettaglio il manuale è così composto:

- **Presente testo**; Parte descrittiva del **Manuale di organizzazione, gestione e controllo**. Contiene una parte generale e più parti speciali.
- **Allegato "1"**; Codice Etico e di Comportamento
- **Allegato "2"**; Organigramma
- **Allegato "3"**; Mappa rischi e struttura del database Rischi

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

Il presente documento si prefigge di individuare le linee guida utilizzabili per la costruzione dello specifico "modello" di organizzazione, gestione e controllo di SPINEVISION ITALIA S.R.L. (di seguito anche "SpineVision Italia" o "la società") ai sensi del D.Lgs.231/2001.

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha

materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società mira a colpire le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, che non sono effetto di un'iniziativa privata del singolo, ma rientrano nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e viene accertata nell'ambito del processo penale.

La sanzione amministrativa per l'ente può essere applicata, infatti, esclusivamente dal giudice penale, nel contesto garantistico del processo penale, solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

Sul piano oggettivo, la responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un **reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente**. Interesse e vantaggio sono elementi richiesti in forma alternativa: il primo indica la proiezione finalistica della condotta, il secondo si riferisce invece al risultato concretamente conseguito. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. lgs. 231/01, la realizzazione di un reato nell'interesse *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, che pure abbia tratto un accidentale vantaggio dalla condotta illecita, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del d. lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) "*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi*" (cosiddetti **soggetti apicali**);

b) "*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*" (cosiddetti **sottoposti**).

Nell'ipotesi di reati commessi dai soggetti di cui alla lett. b), il fatto del sottoposto coinvolge la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa di organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

La responsabilità diretta degli enti per i reati commessi da chi opera professionalmente al loro interno incontra un limite, oltre che nella tipologia di reato commesso da propri organi e dipendenti, nella predisposizione da parte della persona giuridica di appositi fattori esimenti.

Il decreto, infatti, riconosce all'ente la possibilità di andare esente da responsabilità, evitando l'incidenza del meccanismo sanzionatorio, attraverso l'adozione di strumenti di prevenzione e difesa, c.d. scudi protettivi, potenzialmente idonei a ridurre il rischio di realizzazione dei reati più strettamente legati alla normale dinamica con cui si attua la gestione di società, associazioni e persone giuridiche in genere.

Nell'ambito di tali misure fondamentale importanza riveste il **Modello di organizzazione e gestione di cui agli artt. 6 e 7 del D. lgs. 231/01**, costituito da un complesso documento organizzativo avente ad oggetto la codificazione di procedure interne che, sulla base delle concrete modalità di attuazione dei fatti gestionali dell'ente, è in grado di prevenire la commissione dei reati presupposto.

Originariamente prevista per i **reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio della P.A.** (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico *ex art. 24*), la responsabilità dell'ente è stata – per effetto di provvedimenti normativi successivi al d. lgs. 231/2001 – progressivamente estesa ad un'ampia serie di reati.

1) La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.).

2) L'art. 25 *bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.).

3) Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);

- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, però, non costituisce un reato presupposto);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

4) Con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

5) Successivamente, la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto l'art. 25 *quinquies*, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale** (artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater n.1*, 600 *quinquies*, 601 e 602 cod. pen.).

6) Anche se SpineVision Italia non è una società quotata, per completezza deve ricordarsi che la Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, meglio conosciuta come la Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. E' stato, infatti, introdotto l'art. 25 *sexies* del Decreto, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. *market abuse*; artt. 184 e 185 del D. Lgs. n.58 del 1998).

7) La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater* 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.).

8) La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per **alcuni reati aventi carattere transnazionale**. La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod. pen.).

9) La legge n. 123/2007 ed il successivo Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), hanno introdotto la responsabilità degli amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (art. 25-septies del Decreto).

10) Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", ha poi inserito nel Decreto (art. 25-octies), quali nuovi reati presupposto, i delitti di **ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.).

11) La legge 18 marzo 2008, n. 48, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati informatici** di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater*, 635-*quinquies*, 491-bis e 640-*quinquies* del codice penale (art. 24-bis).

12) La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128 relativo alla G.U. 24/07/2009) ha disposto (con l'art. 2) **l'introduzione dell'art. 24-ter** che prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati di criminalità organizzata** di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 ter del codice penale e Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

13) La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. n. 136 relativo alla G.U. 31/07/2009 n. 176) ha disposto (con l'art. 15) **l'introduzione dell'art. 25-bis.1 e dell'art. 25-novies** oltre la **modifica di alcune parti dell'art. 25-bis** che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione ai **delitti contro l'industria e il commercio**, di cui agli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 *quater* del codice penale e ai **delitti in materia di violazione dei diritti d'autore** di cui agli articoli 171 e seguenti bis, ter, septies, octies L. 22 aprile 1941 n° 633.

14) La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009 n. 188) ha disposto (con l'art. 4) **l'introduzione dell'art. 25-novies** il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale.

15) Il D.Lgs. 7 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n° 177 del 1 agosto 2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE che ha disposto l'introduzione dell'art. 25-undecies "Reati ambientali" nel D.Lgs. 231/2001 al quale è pure stato aggiunto l'art. 25 decies che ha accolto il già esistente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale precedentemente collocato nell'art. 25 novies.

16) Il D.Lgs. 16 luglio 2012 n° 109 pubblicato sulla G.U. n° 172 del 25 luglio 2012, recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

17) La legge 6 novembre 2012 n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dispone l'integrale sostituzione dell'art.2635 codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) introducendo nel D.Lgs. 231/2001 il reato di corruzione tra privati. Sono state inoltre introdotte modifiche all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 (di cui è stata modificata la rubrica che diviene "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"), introducendo un nuovo reato previsto dall'art. 319 quater c.p. – "induzione indebita a dare o promettere utilità" – e modificando / sostituendo i seguenti articoli del c.p. già compresi nel D.Lgs. 231/2001: art. 317, art. 318 (che diventa corruzione per l'esercizio della funzione), art. 320, art. 322, art. 322bis.

18) Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2014 che ha disposto l'integrazione dell'articolo 25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale) con l'inserimento al comma 1, lettera c), del reato di cui all'art. 609-undecies "adescamento di minorenni". Questa legge ha quindi impatto sul D.Lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti per effetto dell'integrazione dell'art. 25 quinquies di detto decreto.

19) La legge 17 aprile 2014 n.62 dispone la sostituzione dell'articolo 416-ter del codice penale con il seguente: «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». Questa legge ha impatto sul D.Lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti in quanto l'articolo 416 ter del codice penale è compreso nell'art. 24 ter di detto decreto.

20) La legge 15 dicembre 2014 n. 186, pubblicata sulla G.U. n. 292 del 17/12/2014, ha disposto l'integrazione dell'articolo 25 octies (reati di ricettazione e riciclaggio) con l'inserimento del nuovo articolo Art. 648-ter.1. "Autoriciclaggio. - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

21) La legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28/05/2015, ha disposto l'inserimento nel codice penale del nuovo titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente" che ha introdotto, nel primo comma dell'art. 25 undecies – Reati ambientali, solo le seguenti fattispecie:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis)
- Disastro ambientale (art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies)

22) La legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015, modifica, tra l'altro, **l'art 25-ter del d.lg. 231/2001**. Tra i punti principali c'è un aumento delle pene per i reati più gravi contro la Pubblica amministrazione, ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La legge introduce tra l'altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell'ANAC. Inoltre con l'introduzione di un nuovo art. 2621-ter codice civile, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio.

23) La Legge n. 199/2016 ha modificato l'articolo 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), fattispecie inserita nell'art. 25 quinquies - reati contro la personalità individuale. Tale fattispecie nel caso della società appare riferibile soprattutto agli appalti di lavori e servizi in cui sono generalmente impiegati lavoratori non altamente qualificati e specializzati, e pertanto possono trovare collocamento lavoratori in stato di bisogno (pulizie, piccoli lavori edili e di manutenzione, facchinaggio, etc.).

24) Con il DLgs. n. 38 del 15/03/2017 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 30/03/2017) sono state introdotte alcune modifiche al Codice Civile ed in particolare alla disciplina della corruzione tra privati, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003.

Rispetto alla precedente formulazione (art. 2635 C.C. inserito nell'art. 25-ter ex DLgs 231/2001), i soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono tutti quelli che svolgono funzioni direttive ed anche coloro che pongono in essere la condotta per interposta persona. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. E' rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

Il provvedimento inoltre introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) ed inasprisce le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive.

25) La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. I nuovi reati presupposto sono quelli di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e punisce chiunque, in violazione delle disposizioni in esso contenute, promuove, dirige,

organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; punisce anche chi favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

26) La Legge n.179/2017 sul cosiddetto "Whistleblowing" ha introdotto nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. La legge indica esplicitamente quali integrazioni sono da apportare all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (inserimento dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater).

27) La legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha, per effetto della Legge Europea 2017, introdotto nel testo del D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-terdecies intitolato "Razzismo e xenofobia". I reati cui l'articolo fa riferimento sono, a seguito della modifica introdotta dall'art.7 del Dlgs 1.03.2018 n. 21, quelli indicati all'art. 604 bis del codice penale "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

28) In data 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la legge n. 3/2019 n. 3 che introduce nell'art. 25 del D.lgs. 231/2001, come reato presupposto, la fattispecie di "Traffico d'influenza illecita" (punita ai sensi dell'art. 346bis c.p.) e altre variazioni che riguardano fattispecie reato già contenute nel D.Lgs. 231/2001:

- modifiche alle condizioni di procedibilità del reato di "*Corruzione tra privati*" e al reato di "*Istigazione alla corruzione tra privati*";
- inasprimento delle misure pecuniarie e interdittive per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione;
- al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, sono previste operazioni sotto copertura, nei limiti delle proprie competenze, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia;

E per quanto riguarda coloro che commettono il reato:

- "DASPO" per i corrotti - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua o temporanea (se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni) dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- "Salvaguardia" per i corrotti - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili;

29) La **legge** n. 39 del 3 maggio 2019, in materia di **frodi sportive** o di **esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**, ha introdotto un nuovo articolo, 25-quaterdecies, nel Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Di questo nuovo articolo del D.lgs. 231/2001 non si predispone alcuna parte speciale in quanto non applicabile alla realtà della società.

30) Il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222) ha istituito il “Perimetro della sicurezza nazionale cibernetica” che prevede una sanzione ex-D.Lgs. n. 231/2001 (max 400 quote) per quei soggetti, pubblici e privati individuati entro gennaio 2020, che non rispetteranno le prescrizioni previste dal decreto. Nello specifico è stato integrato l’articolo 24-bis (Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati), comma 3.

31) La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D.Lgs. 231/01. Nel D.lgs. 231/2001 è stato aggiunto l’art. 25- quinquiesdecies (Reati Tributari), in dettaglio:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili;*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;*

32) Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”. il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.

Al D.lgs. 231/2001 sono state apportate le seguenti modifiche:

All’art 24:

- *La rubrica è stata sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.*
- *al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,>> e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»;*

È stato introdotto il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): “*Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti_ dal primo capoverso dell'articolo precedente”.*

All’art. 25:

- *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.*
- *al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*

Sono stati introdotti i reati di peculato - escluso il peculato d'uso - (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e abuso d'ufficio (323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

All'art. 25 – quinquiesdecies

- dopo il comma 1 è inserito il seguente: «I-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 24/7/2020 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»

- al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis»;

- al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;

Dopo l'articolo 25 - quinquiesdecies è aggiunto il seguente: «Art. 25-sexiesdecies. (Contrabbando).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Per la commissione di tali delitti è prevista sia l'applicazione delle **sanzioni pecuniarie**, per un importo compreso tra le 400 e le 500 quote (il valore di ogni quota varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549), sia l'applicazione delle **sanzioni interdittive** - di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - che vanno ad incidere sulla operatività aziendale (divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni e servizi, ecc.). Se dalla realizzazione di tale reato è stato conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà incrementata di un terzo.

Il Decreto prevede anche situazioni antecedenti alla potenziale realizzazione dei reati e evoluzioni successive dell'ente dopo la realizzazione di reati:

Delitto Tentato

Il Decreto prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'art. 26 del Decreto stabilisce che “le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001. L'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”.

Responsabilità e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato (Art. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto).

In caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall'ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo") in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti *de quo*.

SpineVision Italia, a seguito delle verifiche sull'attività aziendale, ha ritenuto estremamente improbabile la commissione dei reati di seguito elencati.

1. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri : art. 24-ter del Decreto legislativo
2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope : art. 24-ter del Decreto legislativo
3. Traffico di immigranti: art. 24-ter del Decreto legislativo;
4. Falsità in Monete, Carte di Pubblico Credito e in Valori di Bollo: art. 25 bis del Decreto Legislativo **(considerati potenzialmente possibili solo quelli relativi agli articoli 473 e 474 c.p. – contraffazione, commercio di prodotti con segni falsi);**
5. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: art. 25 quater del Decreto Legislativo;
6. Pratiche di mutilazione: art. 25 quater, 1 del Decreto Legislativo
7. Reati contro la personalità individuale: art. 25 quinquies del Decreto Legislativo;
8. Abusi di mercato: art. 25 sexies del Decreto Legislativo;
9. Reati di razzismo e xenofobia: art. 25 terdecies del Decreto Legislativo;
10. Reati di frodi sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa: art. 25 quaterdecies del Decreto Legislativo;
11. Reati contro la sicurezza cibernetica nazionale: inserito nell'art. 24 bis – Reati informatici - del Decreto Legislativo;

1.2 L'attuazione del D. Lgs. n. 231/2001

L'adozione del Modello è, per legge, facoltativa. Tuttavia, che si tratti di uno strumento organizzativo irrinunciabile appare evidente in considerazione della centrale funzione di esclusione della responsabilità dell'ente che la legge gli riconosce.

Tale funzione è subordinata all'effettiva idoneità del modello da valutarsi nella duplice fase della preventiva adozione e successiva attuazione. Il giudice penale dovrà, cioè, valutare sia l'idoneità del documento a svolgere la funzione di prevenzione affidatagli dalla legge, sia l'effettività delle modalità concrete con cui esso è reso operativo all'interno dell'ente.

Sempre sul piano della funzione svolta, i modelli esplicano effetti differenti in relazione al ruolo che l'autore del reato riveste nel contesto organizzativo dell'ente: nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, il modello organizzativo dovrà essere strutturato in modo da prevenire illeciti suscettibili di essere realizzati nella fase di formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente; diversamente, nella situazione in cui responsabile sia un dipendente sottoposto all'altrui vigilanza il modello dovrà risultare efficace rispetto al differente momento dell'esecuzione delle decisioni stesse.

Il Modello può avere come riferimento, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, gli organi competenti all'adozione del Modello, devono affidare ad un organo *ad hoc* l'incarico di assumere le funzioni di Organo di vigilanza (di seguito ODV) con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

1.3 Destinatari del Modello.

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti dell'ente collettivo: lavoratori, dirigenti, amministratori e membri degli altri organi sociali; altresì destinatari del Modello - tenuti, quindi, al suo rispetto - sono i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti (collettivamente, "Collaboratori Esterni") nonché tutti i *partners* commerciali ("Partners").

Occorre precisare che SpineVision Italia s.r.l. intrattiene principalmente rapporti con la SpineVision SA con sede a Francia che è anche Socio Unico della Società.

A sua volta SpineVision SA e Norgine Ventures B.V nel 2016 hanno trasformato il precedente accordo di finanziamento ("venture debt financing") in una acquisizione; Norgine Ventures B.V è ora proprietaria del Gruppo Spinevision.

Il Gruppo Spinevision, oltre che in Italia, ha subsidiaries in USA, Germania, Belgio e UK; l'HQ è in Francia.

Tali società sono tenute a rispettare rigorosamente il presente Modello, per quanto riguarda le attività svolte in collaborazione o in ragione di rapporti contrattuali intercorrenti con SpineVision Italia Srl.

Le società appena menzionate sono considerate a tutti gli effetti Partners di SpineVision Italia s.r.l. e, pertanto, sono tenute a rispettare rigorosamente le statuizioni del presente modello.. Esistono *policies* specifiche adottate trasversalmente all'interno del gruppo che contribuiscono ad integrare, sul piano delle procedure, il presente Modello (v. par. 4.2.2). Le *policies* regolano quindi i rapporti tra SpineVision Italia s.r.l e le altre società del gruppo sopra menzionate.

1.4 Azioni da parte della società che il decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) ha affidato, ad un organo interno, l'ODV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello su indicato;
- d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'ODV.

Al comma 2 del medesimo art.6, il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'ODV devono porsi l'**obiettivo del giudizio di idoneità**, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'ente. A tale proposito lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di Condotta (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.

2. SANZIONI APPLICABILI.

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni dei reati, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando vi siano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19). Occorre, inoltre, tenere presente che l'art. 31 della legge n. 34/2008 (cosiddetta "Comunitaria 2008") delega il Governo ad ampliare notevolmente la portata applicativa dell'art. 19 del Decreto.

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

3. IL MODELLO ADOTTATO DA SPINEVISION ITALIA.

3.1 Motivazioni di SpineVision Italia srl all'adozione del modello di organizzazione e gestione

SpineVision Italia srl è società italiana facente parte del Gruppo *SpineVision* (leader nel settore ortopedico focalizzato sullo sviluppo di impianti e strumenti per il trattamento della colonna vertebrale) che svolge attività di commercializzazione di prodotti del Gruppo.

SpineVision Italia ha ritenuto opportuno adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "Modello"). SpineVision Italia ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida formulate da Confindustria.

SpineVision Italia ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente al Codice Etico e di Comportamento, costituisca un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti di SpineVision Italia e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Fornitori, Committenti, Terze Parti, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, sicuri e trasparenti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di SpineVision Italia, nell'approvare il Modello, ha affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di ODV, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso,

nonché di curarne l'aggiornamento. Per quanto concerne i dettagli in merito all'ODV nominato dalla Società si veda il punto 6 del presente Modello.

3.2 Finalità del modello

Il Modello predisposto da SpineVision Italia si fonda su di un complesso, strutturato ed organico, di procedure e controlli finalizzati al presidio delle attività aziendali maggiormente esposte, anche solo potenzialmente, alla verifica dei reati (aree a rischio) contemplati dal Decreto, per prevenirne od impedirne la commissione. Tale sistema di procedure e attività di controllo nella sostanza:

- a) individuano le aree/i processi di possibili rischi nella attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano (*Risk Management*);
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di SpineVision Italia in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - un sistema normativo – composto dal Codice Etico e di Comportamento della Società – che fissa le linee di orientamento generali, formalizzate nel tempo, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori “sensibili”;
 - un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati;
- c) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- d) attribuiscono ad un ODV specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le **finalità del Modello** sono pertanto quelle di:

- a) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SpineVision Italia, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di SpineVision Italia;
- c) ribadire che SpineVision Italia non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui SpineVision Italia intende attenersi.

Spostandosi dallo specifico contesto operativo di SpineVision Italia, sia interno che esterno, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli per la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, dall'altro.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed alla evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema compatibile con la struttura societaria, così da integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, ma nello stesso tempo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre tutti i Destinatari, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega a SpineVision Italia, ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività ed insieme comprendere la portata, non solo personale ma anche societaria, delle possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

A tal fine, la società si propone, con l'adozione del Modello, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed al Codice Etico e di Comportamento di SpineVision Italia.

3.3 Struttura del modello

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali" predisposte per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto.

L'articolazione del Modello in una "Parte Generale" e in più "Parti Speciali" è finalizzata a garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente costanti, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessario l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

In particolare, la Parte Speciale è suddivisa nelle seguenti parti:

- la Parte Speciale "A" relativa ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- la Parte Speciale "B" relativa ai Reati Societari
- La Parte Speciale "C" relativa ai Reati Tributari
- la Parte Speciale "D" relativa a tutti gli altri reati

Nell'ambito delle Parti Speciali, sono stati indicati:

- le aree ritenute “a rischio reato” e le attività sensibili;
- i reati astrattamente realizzabili;
- le aree ritenute “strumentali”, nonché i soggetti che in esse agiscono;
- la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree di rischio e strumentali
- i principi di Condotta da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- i compiti spettanti all’OdV al fine di prevenire il pericolo di commissione dei reati.

SpineVision Italia si riserva, comunque, di valutare l’opportunità di procedere alla predisposizione di ulteriori parti speciali relative ad altre fattispecie di reato già contemplate dal Decreto.

Il presente Modello è, inoltre, accompagnato da alcuni allegati (organigramma aziendale, protocolli) e supportato da una **Mappa Rischi** e da un “**Database Rischi**” strutturato per accogliere l’evidenza dei rischi potenziali (complessivi e allocati alle singole unità organizzative), dei piani di miglioramento, nonché dello schema delle informazioni che le varie unità organizzative devono inviare all’OdV. Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello della Società adottato ai sensi del Decreto.

SpineVision Italia ha quindi inteso dotarsi di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell’attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri di rappresentanza, approvazione e autorizzazione coerenti con responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti compatibilmente con le dimensioni della Società. Tale organizzazione di poteri e responsabilità risulta anche dai documenti di gestione aziendali attualmente in atto e sarà ulteriormente definita dalle delibere e dagli altri atti di attuazione del presente Modello.

Inoltre, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permetta di far raggiungere a tutti i Destinatari che operano per l’azienda il flusso aggiornato delle comunicazioni societarie di natura organizzativa, gestionale, normativa ed etica necessarie per il corretto funzionamento della società e del Modello.

3.4 Adozione, modifiche ed integrazioni del modello

Ai sensi dell’art. 6, lett. A) del Decreto 231/01, l’adozione del Modello è atto di emanazione dell’organo dirigente, che provvederà ad integrarlo ed aggiornarlo in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall’attuazione dello stesso.

Pertanto, adottato il Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione di SpineVision Italia (di seguito CdA), anche le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono di competenza del medesimo organo amministrativo.

E' attribuito all'ODV il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

I) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;

II) revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;

III) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;

IV) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello con delibera del CdA.

3.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello

L'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di SpineVision Italia; sarà compito specifico dell'ODV verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.

Quindi, ferma restando la responsabilità del CdA riguardo all'attuazione del Modello, si intende attribuito all'ODV il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati.

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI SPINEVISION ITALIA

Il modello di *governance* di SPINEVISION ITALIA e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di SPINEVISION ITALIA, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

4.1 Il modello di governance di SpineVision Italia

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, SPINEVISION ITALIA ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale.

Il sistema di *corporate governance* di SPINEVISION ITALIA risulta, pertanto, attualmente così articolato:

- **Assemblea:**

L'assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

- **Consiglio di Amministrazione:**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto. Al Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, tra l'altro, conferito il potere di definire gli indirizzi strategici della Società, di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della Società.

4.2 L'assetto organizzativo di SpineVision Italia

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

In particolare, la struttura organizzativa aziendale, che è improntata ad una precisa definizione delle competenze di ciascuna Area aziendale e delle connesse responsabilità, è articolata come da organigramma allegato.

4.2.1. Le Company Policies e le Procedure Operative Standard

Nella prospettiva di un'efficace implementazione del Modello, particolare rilievo assume l'integrazione dei Protocolli della Parte Speciale con le procedure locali e di Gruppo.

Il Gruppo SpineVision dopo l'acquisizione da parte di Norgine Venture B.V, parte del più ampio Gruppo Norgine, sta progressivamente adottando una serie di *Company Policies* che disciplinano varie aree dell'attività svolta; gli *standards* di condotta professionale ed etica stabiliti da tali politiche aziendali sono validi per tutti i dipendenti di SpineVision Italia e delle sue affiliate a livello globale. Dunque, anche SpineVision Italia srl adotterà progressivamente le *policies* aziendali a completamento delle prescrizioni della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello.

La Politica Aziendale di cui sopra si applica pertanto a tutte le regioni e divisioni dell'azienda e a tutti i dipendenti e rappresentanti che operano a nome o per conto del Gruppo SpineVision ovunque nel mondo (senza pregiudizio ovviamente per l'applicazione di normative locali più severe nei Paese in cui sia in vigore una legge più restrittiva).

A queste *policies* di gruppo si aggiungono le *Procedure Operative Standard* (SOP) specificamente predisposte da SpineVision Italia Srl. Le SOP, in elaborazione, verranno validate dall'Organismo di Vigilanza prima della loro approvazione e diffusione

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN SPINEVISION ITALIA

5.1 I principi generali

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di SPINEVISION ITALIA è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di

approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce le seguenti indicazioni:

- 1) soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- 3) oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- 4) limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Le deleghe e le procure in SPINEVISION ITALIA, oltre ad essere pubblicizzate attraverso specifici canali di comunicazione, vengono raccolte, organizzate secondo la struttura aziendale a cui corrispondono e sono poste sempre a disposizione anche di tutti gli altri soggetti aziendali, ovvero di terzi interessati, presso la sede della Società.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è costantemente applicato nonché regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale della Società. Sono attuati singoli aggiornamenti, immediatamente conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA.

6.1 Identificazione e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento sia affidato ad un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato ODV, SpineVision Italia ha ritenuto di nominare un ODV collegiale, composto dai seguenti membri:

- a) Almeno un componente esterno;
- b) Almeno un componente interno (comprendendo anche i dipendenti di società del Gruppo SpineVision);

L'ODV nominerà al proprio interno un Presidente, da individuarsi nel membro esterno, e potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività di un Segretario.

La presenza nell'ODV di soggetti dipendenti di SpineVision Italia srl o di altre società del Gruppo SpineVision risponde all'esigenza di far sì che l'organismo possa, fin da subito, disporre di un'immediata e approfondita conoscenza della struttura della società e dell'organizzazione della sua attività.

Peraltro, resta espressamente stabilito che la vigenza del loro rapporto di lavoro subordinato è presupposto della loro partecipazione quali membri del ODV. Pertanto, la cessazione del predetto rapporto determinerà automaticamente la decadenza dalla carica di componente dell'ODV, ed il Presidente del ODV, o il componente più anziano, ove il soggetto decaduto sia il Presidente, dovrà dare atto dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi al CdA per la sostituzione del medesimo

L'ODV è nominato dal CdA e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina. I suoi membri possono essere rinominati.

Ai rapporti tra l'ente ed l'ODV si applicano le norme del codice civile in tema di mandato.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'ODV, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi del supporto di quelle altre funzioni aziendali di SpineVision Italia che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento del fine detto, nonché di quelle strutture aziendali specializzate che occupano specificamente parte del proprio lavoro nell'esame delle richieste di controllo e vigilanza inoltrate dall'ODV.

In caso di disaccordo tra i componenti dell'ODV, gli stessi dovranno riferire direttamente al General Manager per le determinazioni necessarie o comunque opportune al fine di assicurare la continuità applicativa del Modello e di garantire il rispetto della normativa vigente in materia e del Codice Etico e di Comportamento

6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'ODV, spettano essenzialmente due tipi di attività, che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati, e più precisamente:

- a) vigilare che i Destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (**funzione ispettiva**);
- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o semplicemente l'opportunità di adeguare il Modello a norme sopravvenute ovvero alle nuove esigenze aziendali (**funzione preventiva**);
- c) In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'ODV, di una **costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza ed efficacia nel tempo del Modello, promuovendo le opportune azioni correttive.**

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetterà all'ODV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- a) sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative ed operative al rispetto dei modelli di Condotta;
- b) indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli ed alle procedure aziendali;
- c) segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente alla Direzione di SpineVision Italia).

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso – che, pur integralmente e correttamente attuato, si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto – sarà proprio l'ODV di SpineVision Italia a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Su di un piano più operativo, le su indicate funzioni si tradurranno nella seguenti azioni:

- a) effettuare interventi periodici (ad esempio, verifiche ispettive), sulla base di un programma annuale approvato dal CdA, diretti a vigilare:
 - affinché le procedure ed i controlli contemplati dal Modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
 - affinché i principi del Codice Etico e di Comportamento siano rispettati;
 - sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto.
- b) segnalare eventuali carenze/inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto e verificare che le competenti funzioni aziendali provvedano ad implementare le misure correttive, realizzando, se necessario, manuali di controllo;
- c) suggerire procedure di verifica adeguate, ferma restando in capo all'organo dirigente di SpineVision Italia, ovvero agli organi sociali specificatamente deputati, la responsabilità per il controllo delle attività sociali;
- d) avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione dei reati;
- e) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- f) coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello (es. definizione clausole standard per i contratti, organizzazione di corsi per il

personale, ecc.). In particolare, l'ODV dovrà coordinarsi con l'Ufficio del personale in merito alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;

- g) coordinarsi con le altre funzioni aziendali:
- per uno scambio di informazioni finalizzato a tenere aggiornate le aree a rischio reato (ad es. le funzioni aziendali dovranno dare comunicazione per iscritto dei nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione non già a conoscenza dell'ODV, ovvero dell'apertura di nuovi cantieri, ecc.);
 - per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello;
 - per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- h) richiedere al CdA di mantenere il Modello aggiornato, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero a mutamenti organizzativi della società e/o a differenti esigenze aziendali;
- i) richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio; a tal fine all'ODV devono essere segnalate da parte dei responsabili delle diverse funzioni aziendali le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio di reato nell'ambito delle rispettive funzioni;
- j) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare periodicamente la lista delle informazioni che è necessario gli siano trasmesse;
- k) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto

A inizio anno è responsabilità dell'ODV redigere il Programma di Attività per l'anno corrente da sottoporre per conoscenza / parere al CdA. Gli interventi programmati potranno comunque essere integrati da verifiche addizionali che si rendano necessarie ed opportune.

6.3 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento delle funzioni indicate, l'ODV deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, salvi i casi in cui tale consenso preventivo sia reso necessario da leggi e regolamenti, alle persone e a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'ODV devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato al punto 6.4.

L'ODV deve essere inoltre, dotato di un budget adeguato all'espletamento delle attività necessarie al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e deve avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, coordinandosi ed informando preventivamente le funzioni aziendali interessate.

A tal fine, l'ODV, all'inizio del proprio mandato e con cadenza annuale, presenterà all'organo dirigente una richiesta di budget di spesa annuale che SpineVision Italia dovrà mettere a sua disposizione; e in ogni caso l'ODV potrà richiedere l'erogazione di somme eccedenti l'importo assegnato in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'ODV).

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le modalità operative relative alla pianificazione, all'esecuzione ed ai risultati delle verifiche ispettive l'ODV dovrà emanare un regolamento a disciplina di tali aspetti, ben potendo a tal fine richiamare ed avvalersi di protocolli, procedure e modelli dei sistemi di gestione aziendale già adottati da SpineVision Italia.

7. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

7.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, salve le ulteriori variazioni strutturali connesse all'evoluzione del Modello, osserverà due linee di reporting con diverso riferimento temporale:

- a) reporting periodico con cadenza trimestrale al General Manager di SpineVision Italia (verbali dell'OdV);
- b) reporting periodico con cadenza annuale al CdA e al Collegio Sindacale e Revisori (se tali organi di controllo societario sono presenti) in ordine a quanto di seguito specificato.

Premesso che la responsabilità del Modello permane in capo all'organo dirigente di SpineVision Italia, l'ODV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Più specificatamente, l'ODV nei confronti del CdA, ha la responsabilità di:

- a) comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- b) comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- c) comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;

L'ODV potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare volta per volta nello svolgimento della propria attività.

L'ODV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- a) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'ODV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine

alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;

b) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e di Comportamento e con le procedure aziendali al fine di evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

7.2 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

7.2.1 Segnalazioni provenienti da dipendenti, collaboratori e soggetti terzi.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello – nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato – qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'ODV con le modalità stabilite dal regolamento da esso adottato o dalle procedure in questo richiamate.

Eventuali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e preferibilmente NON anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento.

Tra i suoi primi atti l'OdV verificherà che la società abbia predisposto una specifica **casella di posta elettronica gestita direttamente ed esclusivamente dall'OdV** di SpineVision Italia.

Le informative acquisite dall'ODV saranno trattate, in aderenza al Codice Etico e di Comportamento, in modo da garantire:

- (a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- (b) la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

L'ODV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

In tema di segnalazioni, alla fine del 2017 con la legge sul cosiddetto "Whistleblowing" sono state introdotte nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. In particolare, essa stabilisce l'inserimento del comma 2bis nell'art.6 del Dlgs 231/2001, in virtù del quale i Modelli Organizzativi devono prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del

modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione ;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Coloro che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del modello organizzativo, devono contattare il proprio superiore e comunque l'Organismo di vigilanza.

Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SpineVision Italia srl e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

7.2.2 Informazioni obbligatorie e deleghe.

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'ODV quelle riguardanti:

a) verbali o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

b) l'avvio e la conclusione di ispezioni da parte dei vari enti di ispezione e vigilanza (NAS, GF, AG, INPS, INAIL, etc.) e relativi verbali.

c) relazioni con esito finale nel caso di eventuali certificazioni

d) provvedimenti e/o notizie, relative a SpineVision Italia, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

e) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti di cui al Decreto;

f) da parte dell'Ufficio del personale, dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

g) informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;

h) le operazioni atipiche con contestuale invio della copia del verbale del CdA di autorizzazione / ratifica.

L'ODV potrà proporre periodicamente al CdA eventuali modifiche alla casistica su indicata.

All'ODV deve essere obbligatoriamente comunicato dalla Direzione di SpineVision Italia il sistema delle deleghe di poteri e di firma in vigore in SpineVision Italia e qualsiasi modifica ad esso riferita.

8. FORMAZIONE E INFORMATIVA.

8.1 Formazione del personale

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale avviene secondo quanto previsto dalle specifiche procedure aziendali in essere.

8.2 Diffusione del modello e del Codice Etico e di Comportamento al personale Dirigente e Dipendente

Un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico e di Comportamento deve essere assicurata mediante l'invio, tramite e-mail, a tutto il personale dirigente e dipendente, del relativo testo. Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione/formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.

Saranno, inoltre, organizzate periodicamente attività di aggiornamento finalizzate all'informazione a tutto il personale circa eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Modello.

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna del Codice Etico e di Comportamento ed alla consegna di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione, verranno organizzati specifici eventi informativi/formativi sull'argomento.

8.3 Altro personale non qualificabile come dipendente

La formazione del rimanente personale non qualificabile come personale dipendente (es. Collaboratori Coordinati, Collaboratori a Progetto, Interinali, ecc.), dovrà avvenire sulla base di specifici eventi di informazione/formazione e di un'informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione

8.4 Informativa a collaboratori esterni e terze parti

Ai fini di una adeguata attività di informazione la società provvederà a definire un'informativa specifica a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico e di Comportamento adottato da SpineVision Italia.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da SpineVision Italia in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, si è creato un sistema disciplinare che sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il potere disciplinare di cui al D. Lgs. 231/2001 è esercitato dal General Manager, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili.

9.1 Sanzioni applicabili ai dipendenti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale..

b) Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al person.

c) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre SpineVision Italia ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

d) Licenziamento per giustificato motivo:

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231

e) Licenziamento per giusta causa:

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico di SpineVision Italia delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

9.2 Sanzioni applicabili ai Dirigenti

a) Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

b) Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale

c) Licenziamento ex art. 2118 c.c.:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 e di una gravità tale da esporre SpineVision Italia ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare comunque riflessi negativi per la società.

d) Licenziamento per giusta causa:

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibilità di una concreta applicazione a carico di SpineVision Italia delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire neppure una prosecuzione provvisoria dello stesso.

9.3 Sanzioni applicabili agli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente o del Modello da parte degli Amministratori di SpineVision Italia, l'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore Delegato, gli altri Amministratori e il Collegio Sindacale (se presente), i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa nonché dalla specifica sezione del sistema sanzionatorio di SpineVision Italia tra le quali, a mero titolo esemplificativo:

- Convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o
- Revoca de deleghe eventualmente conferite all'Amministratore
- Revoca dell'amministratore

Restano salvi i diritti per la società all'eventuale ed ulteriore risarcimento dei danni subiti.

In particolare per soggetti di cui ai precedenti punti 9.2 e 9.3, si evidenzia l'obbligo di sanzionare coloro che violano le norme che tutelano il segnalante ("Whistleblower"), non ottemperando a quanto prescritto dall'art. 2 comma 2-bis lettera d) della Legge n. 179 del 30/11/2017.

9.4 Disciplina applicabile nei confronti di collaboratori esterni e partners

Al fine di una piena efficacia preventiva del Modello rispetto ai reati indicati dal D. Lgs. 231/01, sono previste misure sanzionatorie anche nei confronti di Collaboratori Esterni e Partners che pongano in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra SpineVision Italia e tali soggetti, devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto per il caso in cui la controparte contrattuale tenga condotte in violazione delle prescrizioni di cui al presente Modello e tali da comportare il rischio di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/01, rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto di SpineVision Italia di chiedere il risarcimento dei danni che le predette condotte cagionino a carico della società.

In considerazione di quanto sopra copia del Modello deve essere consegnata a Collaboratori Esterni e Partner

A inizio anno è responsabilità dell'ODV redigere il Programma di Attività per l'anno corrente da sottoporre per conoscenza / parere al CdA. Gli interventi programmati potranno comunque essere integrati da verifiche addizionali che si rendano necessarie ed opportune.

Dei risultati conseguenti all'attuazione del Piano di Attività l'OdV dovrà dare conto nei suoi verbali e, seppure sommariamente, nella relazione annualmente predisposta dall'ODV per il CdA di SpineVision Italia

10. MODELLO E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Le regole di Condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e di Comportamento (Allegato 1), predisposto per il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) di SpineVision Italia srl. Tale Codice, con opportune integrazioni, recepisce a livello locale il "Code of Business Conduct" del Gruppo Norgine.

Il Codice Etico e di Comportamento rappresenta uno strumento adottato dal CdA di SpineVision Italia suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che SpineVision Italia riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori esterni e i partner di affari.

La società ha già adottato Codici di Condotta specifici del settore in cui opera sia per decisione autonoma (Codice Etico e di Comportamento di ASSOBIOMEDICA) sia attraverso un processo di adesione a Codici di Condotta recepiti dal Gruppo SpineVision (AdvaMed Code of Ethics). Questi codici sono soprattutto rivolti alla funzione commerciale del Gruppo e in particolare al rapporto tra la Società e gli operatori sanitari.

Comunque la società, in virtù dell'appartenenza a un Gruppo internazionale, presenta già un'adeguata struttura organizzativa funzionale. Ciascuna funzione aziendale soggiace ad una serie di policies, regole di comportamento, norme deontologiche e criteri di monitoraggio e controllo che già regolamentano, negli ambiti trattati dal Modello, il *modus operandi* dei soggetti apicali e di coloro che a essi riportano.

I principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento (Allegato 1), afferenti ai temi trattati nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello, costituiscono le regole comportamentali di base per il legittimo esercizio delle attività aziendali.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Spinevision Italiasrl

PARTE SPECIALE

EDIZIONE

Edizione	Data	Motivo revisione
01	Marzo 2020	Prima Edizione, tutte le sezioni sono in revisione 00

PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto, la società SpineVision Italia srl, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto in cui opera, ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la società SpineVision Italia srl ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio indicate nelle relative parti speciali.

Le suddette parti speciali sono state elaborate tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla società SpineVision Italia srl, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione. In considerazione di tali parametri, la società SpineVision Italia srl ha considerato come rilevanti, e quindi ha sviluppato intere parti speciali, i seguenti "reati-presupposto" previsti dal Decreto:

- artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione) – **Parte Speciale "A"**

Per i motivi che precedono SpineVision Italia ha predisposto Parti Speciali estese con riferimento alle fattispecie di reati che seguono:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) - PS "A"**: è sempre rilevante per una società appartenente a un Gruppo multinazionale soggetto complessivamente ad autorizzazioni, licenze e controlli riferibili alla Pubblica Amministrazione locale e internazionale
- **Reati societari (art. 25 ter) - PS "B"**: è sempre rilevante per una società di capitali la materia societaria. Tra i reati societari sono stati collocati quelli relativi alla corruzione tra privati.
- **Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) - PS "C"**: è sempre rilevante, soprattutto per una Società parte di un Gruppo multinazionale, la materia fiscale che per sua natura è caratterizzata da elevata complessità e dipendente da molteplici norme nazionali e internazionali. Inoltre SpineVision Italia. è parte di un Gruppo caratterizzato da frequenti scambi di beni e servizi tra le società stesse

Invece per quelli di seguito indicati la società SpineVision Italia srl, ritenendo di avere aree di rischio potenziale per queste famiglie di reati solo parzialmente inerenti le sue attività e il suo settore di appartenenza, ha considerato opportuno raggruppare in una **Parte Speciale "D" - "Altri Reati"** i segmenti comunque applicabili alle attività della Società. Valgono comunque come contrasto ai reati elencati in questa parte speciale i principi di controllo generali e specifici già contenuti nel Codice Etico e di Comportamento e nei vari protocolli e procedure aziendali; in dettaglio:

- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati),
- art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) e Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.
- art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento),
- art. 25-bis1 (delitti contro l'industria e il commercio).
- art. 25-septies (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

- art. 25-*octies* (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio),
- art. 25-*nonies* (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
- art. 25-*decies* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
- art. 25-*undecies* (Reati ambientali).
- art.25-*duodecies* (Impiego di lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno)
-

PARTE SPECIALE "A"

PARTE SPECIALE "A" REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale "A" è parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001, unitamente alla "Parte Generale" e alle altre Parti Speciali e Allegati. La Parte Speciale "A" concerne gli specifici protocolli di organizzazione, gestione e controllo individuati dalla Società al fine di contrastare la possibile attuazione dei reati riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio, indicati dal Decreto.

A tal fine è richiesto che tutti i dipendenti, amministratori e terzi che agiscono per conto della Società, adottino comportamenti che non si discostino da quanto stabilito con il presente documento, pena l'applicazione delle sanzioni come specificate nella "Parte Generale" del presente Modello.

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Gli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione. E' opportuno, anzitutto, che il Modello li indichi e li descriva a tutti i suoi destinatari.

1.1 Premessa: i Concetti di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Buona parte dei reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 integrano delle fattispecie c.d. proprie, in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio".

Agli effetti della legge penale è pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello Stato o do altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni deliberative, consultive o esecutive.

I '*pubblici poteri*' qui in rilievo, dunque, sono: il *potere legislativo*, quello *giudiziario* e, da ultimo, quelli riconducibili alla '*pubblica funzione amministrativa*'.

Il *potere legislativo* trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un PU, in quanto svolge la '*pubblica funzione legislativa*', dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività

normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il '*potere giudiziario*' trova la sua esplicazione nell'attività dello *iusdicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la '*pubblica funzione giudiziaria*' non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *iusdicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i Pubblici Ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *iusdicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.

I poteri riconducibili alla '*pubblica funzione amministrativa*', da ultimo, sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della PA è quello relativo alla "*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*". Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come '*pubblici ufficiali*', non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;

- il *potere autoritativo* della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare 'concessioni' ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come '*pubblici ufficiali*' tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;

- il *potere certificativo* viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un 'pubblico agente'. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo *fidefacente*, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale .

Come precisato dalla giurisprudenza prevalente, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

Esempi di incaricati di un pubblico servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della

concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti *funzioni* o *servizi*, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

Sulla base di tale nozione sono state analizzate le situazioni di possibili rapporti con:

- a) soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali ad esempio:
 - *parlamentari e membri del governo;*
 - *consiglieri regionali e provinciali;*
 - *parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;*
 - *soggetti che svolgono funzioni accessorie* (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, etc.)
- b) soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali ad esempio:
 - *magistrati* (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali Militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari d'inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, etc.);
 - *soggetti che svolgono funzioni collegate* (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commessi liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, etc.);
- c) soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - *dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali* (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, etc.);
 - *dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali* (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'AIFA ed EMEA, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, etc.);
 - *privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi* (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi).

Occorre inoltre evidenziare che, a norma dell'art. 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata quella che svolga funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

1.2 Descrizione delle singole fattispecie

1.2.1 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.

Per 'artificio' o 'raggiro' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti inerenti le caratteristiche dei prodotti SPINEVISION ITALIA, ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione ad una gara e/o l'aggiudicazione della gara stessa.

1.2.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per 'erogazione pubblica' si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

1.2.3 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

1.2.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazione dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato e o di altro Ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (*ex* art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

1.2.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 64-ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

1.2.6 Concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal decreto anticorruzione (Legge n. 190/2012) riguarda il delitto di concussione. La riforma ha infatti scomposto la precedente fattispecie di cui all'art. 317 c.p. prevedendo ora, come unica condotta tipica del reato di concussione, la *costrizione* da parte del pubblico ufficiale, nei confronti del privato, a dare o promettere denaro o altra utilità, condotta da attuarsi mediante l'abuso dei pubblici poteri a lui conferiti. A partire dal 2015 (L. 69/2015) la responsabilità penale per detti episodi di costrizione è stata estesa anche all'incaricato di pubblico servizio. Una delle ipotesi che precedentemente rientravano nel delitto di concussione, e cioè l'*induzione* da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio a dare o promettere utilità illecite, viene oggi inserita in una nuova fattispecie di reato, prevista dall' art. 319 *quater* c.p. e rubricata "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*".

Con riferimento alla nuova fattispecie una delle più rilevanti novità della riforma è l'estensione della punibilità anche al privato che, indotto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, "dà o promette denaro o altra utilità".

In questi casi, tuttavia, la risposta sanzionatoria nei confronti del privato è inferiore rispetto a quella prevista per il pubblico ufficiale. La sanzione per il privato è infatti la reclusione fino a tre anni, essendo invece il pubblico ufficiale punito, nell'ipotesi anzidetta, con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

1.2.7 Corruzione

a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.)

Il reato si configura allorquando un pubblico ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') o un incaricato di pubblico servizio (di seguito, per brevità, 'IPS') indebitamente ricevono, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen. (su cui, vedi *infra*).

Il Legislatore è intervenuto altresì sul profilo sanzionatorio, aumentandone la sanzione rispetto al passato, punendo il Pubblico Ufficiale con la reclusione da uno a sei anni.

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen. (su cui, vedi *infra*).

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E' opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

d) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di pubblico servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi a), b) ed), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- il rilascio di una autorizzazione alla immissione in commercio di un farmaco;
- un aumento indebito – da parte dei medici - delle prescrizioni di prodotti SPINEVISION ITALIA;
- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- un provvedimento autorizzativo;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i prodotti della società vengano preferiti ingiustamente – nell'acquisto o nella vendita - rispetto a quelli delle altre Società concorrenti.

In particolare, nel caso sub punto c), il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 *ter* e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

1.2.8 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

1.2.9 Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

1.2.10. Traffico influenze illecite (art.346 bis c.p.)

Per completezza va analizzata un'ulteriore novità della riforma, in particolare l'introduzione della nuova fattispecie di "*traffico di influenze illecite*", di cui all'art. 346 bis c.p. La norma sanziona con la reclusione da uno a tre anni chi "*fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319, 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o un altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio*".

È quindi incriminato il comportamento di chi, dietro remunerazione, funge da mediatore tra un privato ed un pubblico ufficiale, sfruttando il particolare rapporto che lo lega a quest'ultimo. Tale norma sembra orientata a prevenire la successiva realizzazione di fatti corruttivi, intervenendo in un momento immediatamente precedente al compimento degli stessi.

1.2.11 Reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità e quindi dal fornitore, dal subfornitore dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assume a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto. Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite.

Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello stato (art. 640 c.p.), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

1.2.12 Confisca (art. 322-ter)

La norma prevede che nel caso di condanna o di sentenza di "patteggiamento" per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 del codice penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo. La confisca è prevista anche "per equivalente", ovvero per un valore corrispondente a tale prezzo.

1.2.13 Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001)

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti e Dipendenti (collettivamente, "Esponenti Aziendali", di cui all'organigramma allegato) operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni, consulenti, liberi professionisti e *partners* d'affari (collettivamente "Collaboratori e Partners") che, operando a qualsiasi titolo nelle aree a rischio di cui al successivo paragrafo 3, possono commettere o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. E' pertanto, in termini generali, fatto divieto ai suddetti collaboratori esterni e *partners* di subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri, salvo espresso consenso di SpineVision Italia che si riserva la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità morale e professionale dei soggetti interessati, appalti, servizi, consulenze, ecc.

3. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, con la collaborazione di consulenti esterni incaricati ad hoc, pur constatando che non risultano, nella storia della Società, precedenti che possano far ritenere che sussistano peculiari situazioni di rischio nello svolgimento dell'attività caratteristica della Società, ha ritenuto prudenzialmente di individuare specifiche aree ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna di dette aree sono state individuate le relative attività cd. 'sensibili', ovvero

quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti e indiretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area a rischio.

In particolare per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di attuare una ancor più stringente procedura di controllo, la Società ha sviluppato, oltre alle Regole Generali da adottarsi nei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, apposite schede contenenti le funzioni coinvolte, la norma comportamentale, la procedura adottata e la specifica attività di controllo richiesta.

Elenco attività considerate a rischio

- PRO 1.A: Partecipazione a congressi e ad altri eventi medico scientifici da parte di medico-chirurghi, strumentisti e paramedici
- PRO 2.A: Contributi/sponsorizzazioni a congressi ed altri eventi
- PRO 3.A: Omaggi, spese di rappresentanza, donazioni e liberalità
- PRO 4.A: Piani d'incentivazione dipendenti e agenti
- PRO 5.A: Stipulazione ed esecuzione di contratti di consulenza e collaborazione con operatori sanitari
- PRO 6.A: Partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Enti privati accreditati
- PRO 7.A: Vendita mediante trattativa privata a Enti pubblici e/o privati accreditati
- PRO 8.A: Assunzione del personale "collegato" alla Pubblica Amministrazione
- PRO 9.A: Richiesta di contributi e/o agevolazioni alla Pubblica Amministrazione nazionale e comunitaria
- PRO 10.A: Accessi, ispezioni, verifiche da parte di Pubblici Ufficiali
- PRO 11.A: Studi clinici promossi e/o sponsorizzati
- PRO 12.A: Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per adempimenti vari

IN DETTAGLIO

PRO 1.A: Partecipazione a congressi e ad altri eventi medico scientifici da parte di medico-chirurghi, strumentisti e paramedici

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale

Marketing

NORMA COMPORTAMENTALE

La Società è impegnata nella formazione professionale di coloro i quali sono chiamati ad interagire con i prodotti SpineVision Italia, ritenendo la formazione un elemento indispensabile per il corretto impiego dei nostri prodotti e per il loro corretto funzionamento.

La partecipazione a congressi, simposi, riunioni tecniche od altri eventi di operatori sanitari e altre qualifiche professionali che sono coinvolte nell'utilizzo dei nostri prodotti può essere sostenuta dalla Società solo ed esclusivamente qualora l'evento abbia una rilevanza tecnica e/o scientifica tale da assumere funzione di necessario aggiornamento professionale per un migliore impiego, diretto od indiretto, dei nostri prodotti.

Non possono essere sostenute spese a diretto favore dell'invitato, anche da parte di terzi in grado di impegnare la società, non connesse alla partecipazione all'evento quando esse eccedano la natura di semplice rappresentanza ed ospitalità, ed in ogni caso esclusivamente per il periodo necessario per la partecipazione all'evento. Il tutto comunque in conformità ai principi di cui al Codice Etico e di Comportamento

PROCEDURA ADOTTATA

1. Inviti alla partecipazione ad eventi medico scientifici di operatori sanitari dipendenti della Pubblica Amministrazione, possono essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del General Country Manager, il quale informa preventivamente l'Odv con riguardo al tipo di evento e al numero di invitati a carico della Società o che da essa vengano, anche parzialmente, rimborsati.
2. Al fine dell'ottenimento di tale autorizzazione dovranno essere forniti i nominativi degli invitati, il loro titolo professionale e il loro impiego attuale, specificando se trattasi di libero professionista, dipendente pubblico o dipendente di struttura privata, con ulteriore specifica di azienda convenzionata con il SSN o meno.
3. Ove non già presente presso la sede della Società dovrà essere fornita, anche in via elettronica, la documentazione concernente il programma dell'evento con l'indicazione dei relatori.
4. Qualora il General Country Manager ritenga che sussistano le caratteristiche, come indicate nella norma comportamentale, di scientificità dell'evento autorizza l'invito alla partecipazione, dandone comunicazione all'Organo di Vigilanza per conoscenza.
5. Qualora l'invito riguardi un dipendente pubblico, l'Ufficio Eventi e Congressi dovrà obbligatoriamente predisporre apposita richiesta di autorizzazione indirizzata all'ente competente che dovrà essere sottoscritta dal General Country Manager.
6. L'Ufficio Marketing procede all'emissione dell'ordine di acquisto dei beni e servizi necessari a consentire la partecipazione all'evento, seguendo la procedura ordinaria indicata nella Parte Generale del presente Modello.
7. Non possono essere autorizzati ordini che prevedano l'acquisto di beni e servizi, non strettamente correlati alla partecipazione all'evento e destinati all'invitato, ove questi eccedano, nella forma e per il loro ammontare, la natura di normale ospitalità.
8. E' assolutamente fatto divieto, anche ai terzi in grado di impegnare la società, di sostenere e/o anticipare spese per eventuali accompagnatori di operatori sanitari dipendenti pubblici invitati all'evento.
9. E' assolutamente fatto divieto di consegnare all'invitato denaro in anticipo per il sostenimento delle spese di partecipazione all'evento.
10. Il rimborso di spese sostenute direttamente dall'invitato per la partecipazione all'evento, potrà essere effettuato solo contro consegna di documenti giustificativi di spesa in originale e previa autorizzazione scritta da parte del General Manager. Le spese devono essere comunque congrue.

PRO 2.A: Contributi/sponsorizzazioni a congressi ed altri eventi

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Marketing

NORMA COMPORTAMENTALE

Possono essere oggetto di contributi da parte della Società solo convegni, congressi e riunioni scientifiche, rivolte ad una pluralità di partecipanti, su tematiche comunque attinenti all'impiego dei prodotti commercializzati da SpineVision Italia. L'obiettivo esclusivo di tali contributi deve essere lo sviluppo delle competenze scientifiche degli operatori sanitari.

PROCEDURA ADOTTATA

1. Contributi o sponsorizzazioni, anche a carattere personale, da parte della Società o dai collaboratori e/o dagli agenti a congressi e altri eventi dovranno essere previamente autorizzati dal General Country Manager..
2. Le proposte in tal senso dovranno essere inoltrate dalla Direzione Marketing corredate dalla documentazione necessaria per valutare la conformità dell'evento con i requisiti richiesti dalla norma comportamentale.
3. L'ordine di acquisto o di pagamento dovrà contenere indicazione sottoscritta dalla Direzione Marketing che il contributo o la sponsorizzazione sono in linea con quanto prescritto dalla norma comportamentale indicata nella sezione precedente.

PRO 3.A: Omaggi, spese di rappresentanza, donazioni e liberalità

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Amministrazione
Marketing

NORMA COMPORTAMENTALE

Non possono essere corrisposte somme di denaro o altre utilità a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Al fine esclusivo dell'aggiornamento professionale e scientifico, è consentito fornire testi scientifici, anche in versione informatizzata e per la sola parte software.

Spese di rappresentanza sono consentite qualora non risultino al di fuori di quanto previsto dalle normali pratiche di cortesia.

Donazioni, comodati d'uso e altri atti di liberalità possono essere effettuati solo a favore di istituti universitari, ospedali, case di cura ed associazioni medico scientifiche aventi lo stato riconosciuto di Onlus, previa autorizzazione del Direttore Generale e relazione scritta del soggetto che propone la donazione/liberalità.

PROCEDURA ADOTTATA

1. Donazioni, comodati d'uso e altri atti di liberalità devono previamente essere autorizzati dalla Direzione Generale, previo esame di una relazione scritta del proponente la donazione/liberalità. La Direzione Generale comunicherà tali autorizzazioni per conoscenza all'Organo di Vigilanza.
2. In caso di liberalità effettuate a favore di associazioni medico scientifiche, è necessario previamente ottenere copia dello statuto dell'associazione e una certificazione attestante la qualifica di Onlus riconosciuto.
3. In caso di liberalità effettuate a favore di istituti universitari, ospedali e case di cura, queste potranno essere effettuate nel rispetto delle procedure previste per tali fattispecie dall'Ente beneficiario. Conseguentemente, prima dell'effettuazione della liberalità, dovrà essere data comunicazione della volontà della Società all'ente beneficiario, al fine di rispettare le formalità richieste.
4. Gli ordini di acquisto di beni o servizi di rappresentanza rivolti a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, potranno essere emessi, nel rispetto dell'ordinaria procedura indicata nella Parte Generale, previa autorizzazione del General Country Manager e con dichiarazione scritta, da parte del proponente, della ricorrenza o degli altri motivi di cortesia che ne giustificano l'emissione.

PRO 4.A: Piani d'incentivazione

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale

NORMA COMPORTAMENTALE

I piani di incentivazione a favore di dipendenti e terzi aventi rappresentanza della Società, dovranno essere improntati al principio dell'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali e prevedere target di performance realistici. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani di incentivazione non potrà mai essere motivo per giustificare il mancato rispetto delle procedure e delle norme comportamentali stabilite dal presente Modello.

PROCEDURA ADOTTATA

1. I piani di incentivazione sono stabiliti dal General Country Manager in funzione dei dati contenuti nel Budget della Società per l'anno di riferimento. Obiettivi che si discostino in percentuale di oltre 10 punti rispetto alle voci corrispondenti indicate nel Budget della Società, dovranno essere motivati per iscritto dalla Direzione Vendite e sottoposti all'approvazione della Direzione Generale, che ne darà comunicazione per conoscenza all'Organo di Vigilanza.
2. Qualsiasi piano di incentivazione dovrà essere formulato per iscritto e controfirmato dal destinatario.
3. Eventuali rettifiche in corso degli obiettivi precedentemente stabiliti, dovranno essere motivate per iscritto dalla Direzione Vendite e sottoposte all'approvazione della Direzione Generale.
4. Operazioni a premi rivolte a categorie di dipendenti e/o di terzi aventi rappresentanza dovranno essere previamente autorizzate dalla Direzione Generale.
5. I pagamenti di premi collegati a piani di incentivazione, potranno avvenire previa attestazione da parte della Direzione Vendite di avvenuto raggiungimento degli obiettivi e dovranno essere autorizzati dalla Direzione Generale.

PRO 5.A: Stipulazione ed esecuzione di contratti di consulenza e collaborazione con operatori sanitari e con terzi che operano per conto della società con enti e funzionari della P.A.

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Amministrazione

NORMA COMPORTAMENTALE

Chiunque agisca in nome e/o per conto della Società, nell'espletamento del proprio incarico dovrà uniformarsi a quanto contenuto nel presente Modello, pena l'applicazione delle sanzioni indicate nella Parte Generale.

I consulenti, intermediari, distributori dovranno in ogni caso segnalare alla Società possibili situazioni di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione e/o interessi diretti od indiretti nella propria attività di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio aventi funzioni tali da cui la Società possa ottenere, anche involontariamente, benefici per la propria attività istituzionale.

PROCEDURA ADOTTATA

- Qualunque incarico a terzi che comporti o possa comportare, per sua natura, rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà essere dato per iscritto e previa autorizzazione della Direzione Generale o dal settore aziendale preposto ai sensi dell'organigramma aziendale.
- Il documento d'incarico dovrà espressamente includere la richiesta del suo espletamento nel rispetto di quanto indicato dal presente Modello, così come le sanzioni derivanti dalla sua mancata osservanza.
- Il documento di incarico dovrà essere controfirmato dalla controparte, a cui dovrà essere contestualmente consegnata copia aggiornata del Codice Etico e di Comportamento e del MOGC (estratto) e del quale la controparte accuserà ricevuta per iscritto
- La formalizzazione del 'razionale scientifico' al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza ed i criteri di scelta del consulente/opinion leader. In particolare, l'aspetto decisionale delle iniziative in esame è riservato esclusivamente ai vertici operativi aziendali e il consulente/opinion leader deve essere soggetto di comprovata affidabilità e di levatura nazionale;
- L'adozione ed utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere al consulente;
- evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità scientifica di quanto prodotto;
- evidenza documentale relativa all'ottenimento, da parte del consulente o opinion leader, dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
- nel caso in cui non sia possibile procedere secondo le modalità di cui al punto precedente, il contratto è stipulato direttamente con l'Ente di appartenenza del consulente o opinion leader;
- in relazione al medesimo consulente od opinion leader non possono essere stipulati più di 5 contratti per ogni anno;
- l'importo del contratto/i di consulenza non può eccedere la somma annua che sarà definita annualmente dal General Country Manager e monitorata dall'Amministrazione;

PRO 6.A: Partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Enti privati accreditati.

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Commerciale
Customer service
Product Specialist

NORMA COMPORTAMENTALE

La partecipazione da parte della Società a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Enti privati accreditati deve essere improntata al massimo rispetto delle procedure richieste in genere dalla legge e quelle specifiche richieste dall'ente appaltante, secondo il principio della correttezza, trasparenza e verità delle informazioni fornite.

Qualsiasi dipendente o terzo che agisca per conto della Società deve astenersi da qualsiasi azione non lecita che possa favorire, anche indirettamente, la Società nell'aggiudicazione di qualunque gara indetta dalla Pubblica Amministrazione o da Enti privati accreditati.

E' assolutamente fatto divieto a qualunque dipendente o terzo di fornire o richiedere a competitori, concorrenti o funzionari dell'Ente pubblico informazioni commerciali concernenti le modalità di partecipazione a gare di appalto indette dalla Pubblica amministrazione o da Enti privati accreditati.

PROCEDURA ADOTTATA

1. La Società, per ciascuna partecipazione a bandi di gara indetti dalla Pubblica Amministrazione o da Enti privati accreditati, dovrà predisporre un format contenente l'elenco dei soggetti che hanno interagito con tale Ufficio al fine di definire i contenuti della partecipazione e la funzione da essi svolta.
2. Per ogni bando di gara dovrà essere nominato un responsabile interno che dovrà vigilare sull'applicazione delle norme comportamentali per tale attività contenute nel Modello
3. L'Ufficio incaricato predispone la documentazione per la partecipazione al bando la quale dovrà essere firmata da procuratore della società munito di idonei poteri, avendo verificato che le attestazioni e dichiarazioni rilasciate alla Pubblica Amministrazione od a Enti privati accreditati corrispondano al vero e che sussista il format di cui al punto 1. Di tale attività di controllo dovrà essere rilasciata dichiarazione firmata con un documento interno e inviata copia anche all'Organo di Vigilanza.

PRO 7.A: Vendita mediante trattativa privata a Enti pubblici accreditati.

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione generale
Customer service
Commerciale
Product Specialist

NORMA COMPORTAMENTALE

Qualunque rapporto commerciale avviato dalla Società con Enti privati accreditati dovrà essere improntato ai criteri di massima correttezza, trasparenza e buona fede e nel più pieno rispetto dei principi del codice etico.

Qualsiasi dipendente o terzo che agisca per conto della Società deve astenersi da qualsiasi azione non lecita che possa favorire, anche indirettamente, la Società nella trattativa commerciale con l'Ente privato accreditato. E' fatto inoltre divieto di promettere, anche verbalmente, condizioni di vendita al di fuori dei processi autorizzativi interni stabiliti dalla procedura di seguito indicata.

I dipendenti o terzi dovranno comunicare tempestivamente eventuali situazioni anomale e/o critiche che dovessero riscontrare nel rapporto commerciale avviato o instaurato con Enti privati accreditati.

PROCEDURA ADOTTATA

1. Offerte di fornitura a Enti privati accreditati potranno essere fatte solo in forma scritta. Ogni offerta dovrà chiaramente indicare i prezzi dei prodotti e/o servizi, lo sconto concesso, le condizioni di fornitura, le condizioni di pagamento e la validità della stessa.
2. Tali offerte potranno essere sottoscritte solo da soggetti dotati di specifica procura o appositamente autorizzati dalla Direzione Generale e/o dalla Direzione Vendite. La Direzione Vendite periodicamente deve stabilire i limiti di sconto, anche in merce, concedibili dalle singole persone autorizzate a sottoscrivere le offerte.
3. La Direzione Vendite o la Direzione Generale, prima dell'inoltro dell'offerta, verifica che la sottoscrizione della stessa sia stata effettuata da persona con adeguata autorizzazione in funzione dello sconto concesso.
4. Eventuali rettifiche alle condizioni commerciali o finanziarie stabilite in offerte precedentemente inviate ad Enti privati accreditati, potranno essere autorizzate esclusivamente dalla Direzione Generale o dalla Direzione Vendite. Rettifiche con efficacia retroattiva dovranno inoltre essere approvate anche dalla Amministrazione.
5. La consegna del bene o l'erogazione del servizio oggetto dell'offerta devono corrispondere esattamente a quanto concordato. Deve essere conservata la documentazione attestante l'accettazione del bene / servizio da parte del contraente riferita alla qualità / quantità / provenienza / etc.

PRO 8.A: Assunzione di personale “collegato” alla Pubblica Amministrazione.

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale

NORMA COMPORTAMENTALE

Le assunzioni di personale e l'attribuzione di incarichi a carattere professionale da parte della Società dovranno essere attuate esclusivamente adottando valutazioni di carattere professionale e di competenza.

Assunzioni o incarichi che dovessero riguardare coniugi e parenti in linea retta di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio aventi funzioni da cui la Società possa ottenere, anche

involontariamente, benefici per la propria attività istituzionale, dovranno essere previamente approvate dal Consiglio di Amministrazione con adeguata motivazione.

PROCEDURA ADOTTATA

1. La Società in occasione dei colloqui con i candidati per l'assunzione dovrà raccogliere dichiarazione che non sussistano rapporti di parentela in linea retta o coniugali con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in campo sanitario o tributario, né situazioni di conflitto di interessi.
2. Medesima dichiarazione dovrà essere rilasciata anche da quei soggetti individuali a cui la Società sia intenzionata ad affidare incarichi di carattere professionale.
3. La Direzione Generale, prima di procedere all'assunzione del personale o ad autorizzare l'incarico professionale, dovrà verificare la sussistenza di tale dichiarazione controfirmata da parte del soggetto individuato. Qualora il candidato prescelto o il professionista dichiarasse la sussistenza di rapporti di parentela di cui al punto precedente, la decisione in merito all'assunzione o all'assegnazione dell'incarico professionale, dovrà essere demandata dalla Direzione Generale al Consiglio di Amministrazione indicando per iscritto la procedura seguita nella selezione del personale e i motivi professionali e di competenza che indicano quale migliore candidato all'assunzione o all'incarico professionale, il soggetto prescelto.
4. Il Consiglio di Amministrazione esprime il suo parere a maggioranza, anche in assenza di riunione formale, a mezzo di comunicazione scritta al Presidente dell'organo amministrativo, che informa della decisione la Direzione Generale.
5. La Direzione Generale, all'atto di una nuova assunzione ne dà notizia all' Organo di Vigilanza.

PRO 9.A: Richiesta di contributi o agevolazioni alla Pubblica Amministrazione nazionale e comunitaria.

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Amministrazione

NORMA COMPORTAMENTALE

Le richieste di contributi o agevolazioni rivolti alla Pubblica Amministrazione, alla Comunità Europea o altro Ente pubblico, sotto forma anche di riduzione di quanto a questa dovuto in applicazione della norma ordinaria, devono essere effettuate nel rispetto della legge e dei regolamenti di riferimento. Tali richieste possono essere effettuate solo nei casi in cui sussistano realmente i requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti di riferimento per l'ottenimento del beneficio e attestando fedelmente, con chiarezza e precisione, la reale situazione aziendale, in qualunque dei suoi aspetti rilevanti per la concessione del contributo o dell'agevolazione.

PROCEDURA ADOTTATA

1. Il responsabile del reparto promotore della richiesta di un contributo o agevolazione rivolto alla pubblica amministrazione, prima della predisposizione dei documenti necessari all'ottenimento del beneficio, dovrà immediatamente informare, anche via e-mail, la Direzione Generale,

l'Amministrazione e l'Organo di Vigilanza, indicando la natura del contributo, l'ammontare del beneficio ottenibile e la tipologia e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il suo ottenimento.

2. La funzione Amministrazione, svolti gli accertamenti necessari anche richiedendo l'ausilio dei reparti od uffici diversi al fine dell'ottenimento delle necessarie informazioni e della relativa documentazione, accertata la reale sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dalla normativa di riferimento, invia il proprio assenso alla Direzione Generale e all'Organo di Vigilanza.

3. La Direzione Generale, una volta ricevuto l'assenso da parte della funzione Amministrazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti, potrà dare l'autorizzazione al reparto proponente la richiesta del contributo o dell'agevolazione.

4. I documenti necessari alla richiesta del contributo o dell'agevolazione che dovranno essere presentati alla Pubblica Amministrazione/altro Ente pubblico o alla Comunità Europea dovranno essere sottoscritti dalla Direzione Generale, previo visto della funzione Amministrazione; copia degli stessi dovrà essere inoltre inviata all'Organo di Vigilanza.

5. In caso di richieste di agevolazioni di carattere contributivo o fiscale da effettuarsi direttamente per mezzo delle dichiarazioni fiscali o contributive ordinarie, la suesposta procedura potrà essere alternativamente sostituita mediante sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del Collegio Sindacale (se presente) e trasmissione di copia della stessa all'Organo di Vigilanza.

6. La Direzione Finanziaria deve avvertire l'Organo di Vigilanza, e la Direzione Generale dell'avvenuta erogazione del finanziamento e deve vigilare sull'appropriata destinazione del medesimo;

7. La funzione Amministrazione e la Direzione Generale, nel rispetto del principio generale che informa il presente Modello, hanno il dovere di fornire tempestivamente all'Organo di Vigilanza le informazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti.

PRO 10.A: Accessi, ispezioni, verifiche da parte di pubblici ufficiali.

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale

Tutte le altre Funzioni

NORMA COMPORTAMENTALE

In caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle loro funzioni presso gli uffici o altre dipendenze dell'azienda, ogni dipendente interpellato dovrà fornire le informazioni richieste nel rispetto del principio della verità e chiarezza.

I dipendenti o terzi, si dovranno relazionare con i Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio tenendo comportamenti che non possano in alcun modo essere nei fatti o anche solo interpretati quali eccedenti la normale cortesia. In alcun modo potranno essere anche solo promessi, dazioni in denaro o favori di alcun genere a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così come l'utilizzo di beni o servizi aziendali se non per l'espletamento dei loro doveri d'ufficio.

PROCEDURA ADOTTATA

1. In caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali, deve esserne data immediata comunicazione alla Direzione Generale, alla Direzione del reparto interessato.
2. La Direzione del reparto interessato dall'ispezione o verifica, dovrà darne prontamente notizia all'Organo di Vigilanza.
3. La Direzione del reparto interessato dovrà tenere nota per iscritto dei nominativi dei dipendenti chiamati ad accompagnare o collaborare nell'ispezione o verifica.
4. Eventuali spese di ospitalità a favore dei Pubblici Ufficiali nel corso dell'accesso, quali pranzi o cene, , così come la eventuale presenza quale accompagnatori di personale della Società, dovranno essere opportunamente autorizzate della Società stessa. Delle spese sostenute e dei nominativi degli accompagnatori la Direzione del reparto dovrà tenerne nota per iscritto, e conservando copia dei giustificativi di spesa.
5. Al termine dell'ispezione o della verifica, la Direzione del reparto interessato dovrà trasmettere all'Organo di Vigilanza le note scritte di cui ai punti 3 e 4 unitamente alle copie dei giustificativi di spesa di cui al punto che precede, oltre all'eventuale copia del verbale redatto dal Pubblico Ufficiale al termine della verifica.

L'Organo di Vigilanza, oltre ai controlli indicati nella Parte Generale, dovrà effettuare trimestralmente o quando ne ravvisi l'opportunità, i seguenti specifici controlli:

1. Per ciascuna ispezione o verifica da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, verificare che la procedura sia stata rispettata. Ove opportuno l'OdV o un suo membro potrà partecipare, a discrezione dell'OdV e se consentito dal funzionario della P.A. all'ispezione o verifica,
2. Verificare l'esito finale dell'ispezione o della verifica.
3. Esaminare le annotazioni scritte di cui ai punti 3 e 4 della procedura, verificando in particolare che queste siano coerenti con l'oggetto dell'ispezione subita.
4. Esaminare i giustificativi di spesa di cui al punto 4, in particolare verificando la natura della spesa in funzione di quanto stabilito dalla norma comportamentale e la congruità del relativo importo.
5. Effettuare qualsiasi ulteriore verifica ritenuta dall'Organismo di vigilanza utile al rispetto della norma comportamentale.

PRO 11.A: Studi promossi e/o sponsorizzati.

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Amministrazione

NORMA COMPORTAMENTALE

Possono essere oggetto di studio di ricerca da parte della Società solo quelli che sono in linea con i seguenti requisiti / adempimenti:.

- a) Contatto con i rappresentanti dell'Ente per la condivisione degli obiettivi e della fattibilità dello studio e successiva attività di verifica presso il centro di ricerca al fine di monitorare la conduzione dello studio
- b) Predisposizione del protocollo sperimentale e della documentazione richiesta dalla normativa vigente per l'ottenimento dell'approvazione necessaria da parte dell'Ente di ricerca per l'avvio dello studio

- c) Gestione degli adempimenti presso il Ministero della Salute gli enti pubblici competenti relativi alla richiesta delle autorizzazioni necessarie all'avvio, alla gestione ed alla chiusura del progetto di ricerca/sperimentazione
- d) Gestione dei rapporti con funzionari del Ministero della Salute in occasione di visite/ ispezioni per la verifica degli adempimenti di legge

PROCEDURA ADOTTATA

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio studi e ricerche sponsorizzati sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. effettuazione di una serie di verifiche documentate sui requisiti dei soggetti terzi incaricati per la conduzione del progetto in termini di adeguatezza della sede, della struttura e delle qualifiche dello ricercatore e del suo staff, al fine di garantire la fattibilità dello studio presso gli stessi e la trasparenza dei criteri di selezione;
2. controlli documentati di accuratezza e completezza della documentazione presentata alle autorità regolatorie per l'ottenimento dell'autorizzazione alla conduzione dello studio clinico;
3. controlli documentati volti a garantire l'avvio della sperimentazione solo dopo l'autorizzazione della Autorità Regolatoria delegata, l'approvazione dei comitati etici coinvolti e la non obiezione delle autorità competenti;
4. evidenza documentale delle verifiche periodiche effettuate da SPINEVISION ITALIA per monitorare la conformità alle norme di buona pratica e assicurarsi che non ci siano deviazioni dal protocollo dello studio / ricerca, anche in virtù di possibili verifiche ispettive del Ministero della Salute presso il centro;
5. monitoraggio del rispetto di termini di legge previsti per la comunicazione al Ministero della Salute dell'interruzione/conclusione dello studio;
6. monitoraggio delle quantità di prodotto consegnate al centro ed utilizzate nel corso del progetto, al fine di garantire la distruzione delle quantità non utilizzate;
7. verifica volta a garantire la restituzione al termine del progetto di eventuale strumentazione fornita al centro per la conduzione dello studio.

PRO 12.A: Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per adempimenti (documenti, dichiarazioni, attestazioni varie) relativi a: amministrazione del personale, amministrazione finanziaria e dogane, autorità garante della privacy, autorità inquirente in caso di procedimenti giudiziari.

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Tutte le altre Funzioni

NORMA COMPORTAMENTALE

In caso di predisposizione, invio, di documenti, files cartacei e/o digitali, attestazioni a Enti pubblici nonché dichiarazioni verbali a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle loro funzioni presso gli uffici o altre dipendenze dell'azienda, ogni dipendente dovrà fornire le informazioni richieste nel rispetto del principio della verità e chiarezza.

I dipendenti o terzi, si dovranno relazionare con i Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio tenendo comportamenti che non possano in alcun modo essere nei fatti o anche solo interpretati quali eccedenti la normale cortesia. In alcun modo potranno essere anche solo promessi, dazioni in denaro o favori di alcun genere a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così come l'utilizzo di beni o servizi aziendali se non per l'espletamento dei loro doveri d'ufficio.

Per chiarezza sono di seguito indicati alcuni esempi:

- a)** Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con agli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata
- b)** Verifiche dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette
- c)** Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro
- d)** Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali
- e)** Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici
- f)** Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti all'Autorità Garante della Privacy
- g)** Gestione dei rapporti con il Garante della Privacy e con l'Ufficio del Garante in occasione di ispezioni e controlli disposti dall'Autorità Garante della Privacy
- h)** Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni
- i)** Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale
- l)** Corretta compilazione delle dichiarazioni doganali in particolare per quanto riguarda la provenienza e la natura della merce (tariffa doganale)

PROCEDURA ADOTTATA

I soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio gestione di rapporti con la PA per adempimenti amministrazione del personale sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. gestione centralizzata dei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di adempimenti legati al Personale;
2. chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla PA;
3. segregazione di funzioni tra chi predispose la documentazione da inviare alla PA e chi la controlla prima dell'invio;

4. monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti, tramite scadenziari e timetable inviate alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.
5. formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con la P.A.;
6. monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
7. controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
8. inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico e di comportamento adottato da SPINEVISION ITALIA, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle direzioni, delle funzioni, dei servizi, della SpineVision Italia srl, delle altre società del Gruppo SpineVision, delle società commerciali partners coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico e di Comportamento contenente le POS adottate.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale.
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

5. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento e denominato 'Regolamento dell'OdV', in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare,

per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

PARTE SPECIALE "B" REATI SOCIETARI

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati dall'articolo 25-ter del Decreto Legislativo.

Il regime sanzionatorio applicabile alla Società per i reati societari è di natura prevalentemente pecuniaria ad eccezione dei reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati per i quali sono previste sanzioni interdittive.

La Legge n. 262/2005 ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie alla Società previste dall'originario art. 25 ter del Decreto Legislativo.

Inoltre la legge n. 3/2019 n. 3 ha apportato modifiche alle condizioni di procedibilità dei reati di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati", eliminando la querela di parte.

Al fine di evitare la commissione dei seguenti reati societari viene fornita per una migliore comprensione del Modello una breve descrizione:

1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621,2621bis fatti di lieve entità e 2622 delle società quotate c.c.)

Con la nuova formulazione dei tre articoli in esame (che riguardano un reato comunemente definito "falso in bilancio") si è operata una significativa modifica in quanto il reato non è più qualificato contravvenzione bensì come delitto (è quindi più grave ed è perseguibile d'ufficio) e si applica "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

La modifica è significativa perché in base alla precedente formulazione in mancanza di una querela da parte del socio il reato non poteva essere perseguito anche se la violazione emergeva nel corso di una verifica di terzi qualificati (Banca d'Italia, Guardia di Finanza, Polizia Giudiziaria).

Anche la sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stata elevata : in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

Accanto al nuovo delitto di false comunicazioni sociali è stato introdotto il reato-presupposto rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta sempre dalla Legge 69/2015 e punibile a querela di parte. La lieve entità viene valutata sulla base della natura e delle dimensioni della società o degli effetti della condotta. Il secondo comma dell'articolo considera di lieve entità i fatti che riguardano società i cui limiti dimensionali non le sottopongono a fallimento cioè quando congiuntamente hanno i seguenti requisiti: (a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti,

nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Le tre fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

Va anche segnalato che la formazione dei documenti, la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, scaturisce nella maggioranza dei casi da un processo articolato, che vede coinvolti altri soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale. E ciò segnatamente con riferimento al bilancio, il quale si forma mediante un'attività che implica:

- la trasmissione dei dati, da parte delle varie funzioni aziendali, alla funzione amministrativa;
- la rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie ai fini della corretta appostazione delle rilevazioni.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse e possono essere così elencate, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- vendita fittizia di beni (falsificazione delle quantità cedute o dei prezzi, sottofatturazioni con ritorno della differenza, emissione di fatture false);
- utilizzo di fittizie prestazioni di servizio o emissione di false fatture per prestazioni di servizio;
- incassi realizzati e non contabilizzati;
- acquisto fittizio di beni o servizi;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno del gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;
- falsità dipendenti da stime o valutazioni richieste dalla legge.

1.2 Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Tale reato consiste nell'attività, da parte degli amministratori, volta ad impedire il controllo o la revisione da parte dei soci, degli altri organi sociali a ciò predisposti ovvero delle società di revisione,

quando comporta un danno ai soci. La condotta può consistere nell'occultamento di documenti o in altri artifici, deve cioè essere caratterizzata dalla frode.

Il reato può essere commesso dagli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti che possono coadiuvare l'operato volto a impedire il controllo.

1.3 Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

La norma contempla la figura delittuosa dell'indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dagli obblighi di eseguirli. La norma incrimina tutti i comportamenti finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, quali, ad esempio, il rendere false dichiarazioni, anche contabili, circa l'avvenuto conferimento da parte di soci che, in realtà, non vi hanno mai proceduto.

1.4 Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

La norma punisce l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente negli amministratori che ripartiscano utili od acconti, in relazione ad utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono, per legge, essere distribuite. L'oggetto giuridico tutelato dalla contravvenzione in commento è da ravvisarsi nell'integrità del capitale sociale e delle riserve legali e statutarie. I soggetti attivi sono gli amministratori che tengono la condotta vietata.

1.5 Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, quando queste condotte cagionino una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. Tale fattispecie è posta a protezione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale quale strumento di garanzia dei creditori. A questo fine la normativa civilistica prevede, per le società a responsabilità limitata, che in nessun caso la società possa acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti interessati. Causa estintiva: la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

1.6 Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Commettono il reato in esame gli amministratori che, violando le disposizioni di legge in merito e cagionando un danno ai creditori, compiono delle operazioni societarie quali:

- riduzioni del capitale sociale;
- fusioni con altre società;
- scissioni.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti. Causa estintiva: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

1.7 Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Si verte in tale ipotesi di reato quando gli amministratori o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante le seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti.

1.8 Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Tale reato si configura quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli, cagionando un danno ai creditori. Soggetti attivi possono essere i liquidatori, eventualmente in concorso con i soci. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

1.9 Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati e Art. 2635-bis - Istigazione alla corruzione tra privati

Tale reato si configura quando gli Amministratori, i Direttori Generali, i dirigenti preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocimento alla Società.

Il D.lgs n. 38 del 15 marzo 2017 ha potenziato il contrasto al reato dianzi citato allargando la platea dei soggetti che possono commetterlo e introducendo nel codice civile anche il reato di "istigazione alla corruzione tra privati" - art. 2635 bis. - anch'esso aggiunto all'art. 25ter del D.Lgs. 231/2001. Il decreto n. 38 ha altresì previsto la possibilità di irrogare le sanzioni interdittive per i reati di "Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati".

1.10 Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Commette il reato in esame chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere:

- utilizzo di azioni o quote non collocate;
- l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;
- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire;
- falsificazione del numero degli intervenuti.

Perché di tale reato possa rispondere la società deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

1.11 Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Con tale reato il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Le fattispecie previste dalla norma sono due:

- False comunicazioni all'autorità di vigilanza. Viene integrata tale fattispecie quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- Ostacolo alle funzioni dell'autorità di vigilanza. Tale fattispecie attiene a qualunque comportamento tenuto dagli stessi soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altri modalità.

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori generali e liquidatori.

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti e Dipendenti (collettivamente, "Esponenti Aziendali", di cui all'organigramma allegato) operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni, consulenti, liberi professionisti e *partners* d'affari (collettivamente "Collaboratori e Partners") che, operando a qualsiasi titolo nelle aree a rischio, di cui al successivo paragrafo 3, possono commettere o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. E' pertanto, in termini generali, fatto divieto ai suddetti collaboratori esterni e *partners* di subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri, salvo espresso consenso di SpineVision Italia che si riserva la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità morale e professionale dei soggetti interessati, appalti, servizi, consulenze, ecc.

3. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, con la collaborazione di consulenti esterni incaricati ad hoc, ha ritenuto prudenzialmente di individuare specifiche aree ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale.

Nell'ambito di ciascuna di dette aree sono state individuate le relative attività cd. 'sensibili' e sono

stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area a rischio.

In particolare, al fine di attuare una ancor più stringente procedura di controllo, la Società ha sviluppato, oltre alle Regole Generali da adottarsi nei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, apposite schede contenenti le funzioni coinvolte, la norma comportamentale, la procedura adottata e la specifica attività di controllo richiesta.

Aree / Processi / Attività “Sensibili 231”

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Amministratori
Amministrazione

- **PRO 1.B Formazione del bilancio.**
- **PRO 2.B Rapporti con revisori, sindaci, soci e creditori**

e i seguenti descritti nella Parte speciale D7 validi anche per la corruzione / istigazione alla corruzione tra privati

- **PRO 1.D7 Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali).**
- **PRO 2.D7 Selezione e gestione di partners commerciali e finanziari (es. agenti, società di leasing, etc).**
- **PRO 3.D7 Selezione e gestione di clienti e distributori.**

La prevenzione e i monitoraggi / controlli

I principi di **controllo di carattere generale** da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Segregazione delle attività:** separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- **Norme/Circolari:** disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l' indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Formazione:** la società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di **controllo specifici** che prevedono, per ciascuna della attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

- 1) tutti coloro che operano per la Società sono tenuti a comportarsi non solo in modo corretto e trasparente nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma con specifico riferimento alla prevenzione dei reati societari, è fatto obbligo di rispettare i principi generalmente riconosciuti per la tenuta di una corretta e ordinata contabilità. E' fatto espresso divieto di falsificare i dati e le informazioni e/o di omettere informazioni dovute per legge, di trasmettere dati o informazioni mendaci ovvero volutamente o colposamente inesatti;
- 2) tutti gli atti e le attività aziendali verso l'esterno che portino la firma della Società o che comunque impegnino la Società, devono essere eseguite in conformità al sistema dei poteri e delle deleghe aziendali e in osservanza del principio della doppia firma. Di ogni decisione e/o delibera deve essere chiaro e documentato il sottostante processo decisionale, la cui esatta ricostruzione deve essere possibile anche *ex post*;
- 3) ogni comunicazione tra personale della Società ovvero diretta ai superiori o a organi sociali e/o a terzi deve essere improntata al principio di buona fede, tempestività e correttezza, nel rispetto della professionalità di ciascuna funzione aziendale e rispettando il principio delle diverse competenze;
- 4) è fatto obbligo a tutti coloro che operano per la Società di assicurare il corretto e regolare funzionamento della Società, di vigilare sull'integrità ed effettività del capitale sociale anche al fine di non ledere le garanzie dei terzi e dei creditori. Inoltre dovrà sempre essere agevolata ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge o dallo statuto o richiesta dagli organi sociali. Sarà punito con adeguata sanzione, secondo il sistema delle sanzioni illustrato nel Modello, colui che frappone ostacoli all'attività di vigilanza o di controllo esercitata da organi sociali, dall'OdV o da autorità pubbliche;
- 5) ciascun Responsabile di area o settore aziendale ha il dovere di vigilare sulle attività e sulle condotte poste in essere da coloro che operano in base alle sue direttive e di far rispettare sia le procedure generali, sia le procedure speciali volte alla prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- 6) la Società si è dotata di sistemi e di procedure informatiche per lo svolgimento della sua attività. Nell'utilizzo delle suddette procedure informatiche e dei programmi e macchinari aziendali (software e hardware), il Personale dovrà attenersi alle istruzioni della Società e al Manuale delle procedure interne ed evitare alterazioni o manomissioni dei programmi e degli strumenti informatici e in ogni caso evitare un uso improprio dei predetti strumenti;
- 7) tutti i rapporti intercorrenti tra le varie società del gruppo SpineVision Italia, dalle transazioni alla conclusione di contratti, devono essere dettagliatamente motivati, trasparenti e oggettivamente giustificati nel rispetto delle disposizioni del codice civile, dei principi contabili, nonché in osservanza del Manuale delle Procedure interne. Una corretta e trasparente gestione dei rapporti infragruppo è necessaria sia per evitare la commissione dei reati di cui al presente Allegato "B" e, in particolar modo, quelli in merito alla formazione del bilancio, sia per consentire un corretto rispetto della gestione dei flussi finanziari;
- 8) tutte le transazioni che comportino movimenti finanziari dovranno essere tempestivamente registrate. Tutti gli addebiti e gli accrediti concernenti rapporti infragruppo devono essere approvati e verificati mensilmente con il Responsabile amministrativo.

PRO 1.B Formazione del Bilancio e false comunicazioni sociali.

FUNZIONI / SOGGETTI PRINCIPALMENTE COINVOLTI

Amministratori

Amministrazione

NORMA COMPORTAMENTALE

La sezione dei reati societari può presentare evidenti margini di rischio, toccando un'ampia varietà di soggetti e fattispecie. In particolare le comunicazioni sociali costituiscono "un'area" che necessita di particolari attenzioni. Più nello specifico: l'area critica va individuata non soltanto nell'attività di redazione del bilancio ad opera degli amministratori, bensì in tutti i settori deputati alla predisposizione di ogni dato economico, patrimoniale e finanziario sottostante alla redazione del bilancio stesso e di ogni altra comunicazione contemplata nell'art. 2621 c.c. e seguenti.

In questa prospettiva, sono da considerare non solo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione degli amministratori, ma anche, ed innanzi tutto, ogni documento ad esso sottostante. Si pensi alla contabilità e alla documentazione posta a base del bilancio (contratti, fatture, inventario di magazzino, etc.), nonché al carteggio afferente comunicazioni interne, fax, e-mail.

E' cioè necessario accertare che ogni posta di bilancio sia il risultato di criteri obiettivi, congrui e facilmente individuabili e, soprattutto, omogenei per ogni singola operazione riportata.

Inoltre, l'area critica va individuata tenendo conto delle modalità con cui si svolge non solo l'attività di formazione del bilancio, ma anche con riferimento ai controlli a cui sono deputati, se presenti, i sindaci e il revisore contabile: il revisore e i sindaci, infatti, operano direttamente all'interno della Società, attingendo a tutta la documentazione redatta dai soggetti interni al medesimo. Pertanto, l'area critica sarà ulteriormente rappresentata dal settore aziendale preposto ai rapporti con i revisori e i sindaci.

PROCEDURA ADOTTATA

Con riguardo all'attività di formazione del bilancio fermo in particolare quanto previsto nella Parte Generale del Modello con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie, ferme altresì le procedure aziendali già in essere nella Società, dovranno essere in ogni caso osservate le seguenti modalità operative:

- Il Responsabile amministrativo, nello svolgimento della sua attività tipica, deve informare per iscritto i Responsabili delle diverse aree di business e settori della Società, con congruo anticipo rispetto alla redazione della bozza di bilancio, in merito ai dati e informazioni che sono necessari ai fini della redazione della medesima bozza di bilancio.
- I Responsabili delle aree di business della Società (i.e. i responsabili delle diverse funzioni aziendali, ossia i sovra ordinati gerarchici di ciascun settore aziendale) devono fornire tempestivamente al Responsabile amministrativo della Società i dati, le informazioni richieste, nonché ogni altra osservazione utile relativamente alla stesura della bozza di bilancio. A tal fine i soggetti incaricati dell'elaborazione dei diversi dati dovranno essere diversi dai soggetti che sono adibiti al controllo e alla verifica della correttezza degli stessi. Dovrà essere sempre consentita la "tracciabilità" dei diversi passaggi di dati e informazioni e dovrà essere sempre consentita l'identificazione dei soggetti che inseriscono nel sistema i dati contabili e/o comunque afferenti la formazione del bilancio.
- Il Responsabile amministrativo in conformità a quanto previsto dalle prassi vigenti compie le verifiche a cui è tenuto con riferimento alle diverse funzioni operative e riferisce all'Organo di Vigilanza eventuali profili sensibili che possano essere significativi ai fini del decreto 231/01.

- Il Responsabile amministrativo, una volta raccolti i dati e le informazioni di cui ai punti che precede, informa l'Organo di Vigilanza che la documentazione relativa alla formazione del bilancio è a disposizione.
- Nella formazione del bilancio il Responsabile amministrativo si confronterà con il Collegio Sindacale (se presente) , sottoponendo all'attenzione dei Sindaci i dati, le informazioni ricevute dai responsabili di cui ai punti che precedono, fornendo tempestivamente al Collegio Sindacale tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti. L'Organo di Vigilanza ha facoltà di partecipare ai suddetti incontri.
- Nella formazione del bilancio il Responsabile amministrativo fornirà tempestivamente alla società di revisione incaricata dalla Società, ove nominata, tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti.
- Il Responsabile amministrativo trasmetterà tempestivamente la bozza di bilancio al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'Organo di Vigilanza (se presenti).
- Il Responsabile amministrativo e i Responsabili delle singole aree di business della Società sono tenuti a segnalare all'Organo di Vigilanza, senza indugio, eventuali anomalie o problematiche che riguardino i dati o le informazioni da inserire nel bilancio, le relative valutazioni e/o la gestione dei flussi finanziari della Società.
- I singoli Responsabili delle aree di business collaborano con l'Organo di Vigilanza nell'attività delle periodiche verifiche a campione sui flussi finanziari che lo stesso svolge.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ORGANO DI VIGILANZA

L'Organo di Vigilanza, oltre ai controlli indicati nella Parte Generale, dovrà effettuare, con le modalità e i tempi ritenuti più opportuni per un'efficace tenuta del Modello, i seguenti specifici controlli e compiti:

- prendere visione della bozza di bilancio. Se necessario, avrà la facoltà di chiedere chiarimenti sulla bozza in questione al Responsabile dell'area amministrazione e finanza, ai Responsabili delle diverse funzioni aziendali coinvolte, al Collegio Sindacale (se presente), sottoponendo a tali soggetti i dubbi e le eventuali contestazioni che dovessero sorgere;
- verificare che il Responsabile amministrativo fornisca, in modo tempestivo, alla società di revisione, ove nominata, tutti i dati e le informazioni necessarie per l'elaborazione della bozza di bilancio. Se necessario, provvederà a sollecitare gli organi competenti affinché forniscano i dati richiesti;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure e delle regole della Società per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e riferire senza indugio al Consiglio di amministrazione e/o all'assemblea dei soci in caso di lacune o problematiche di rilievo.

PRO 2.B Rapporti con revisori, sindaci, soci e creditori.

FUNZIONI / SOGGETTI PRINCIPALMENTE COINVOLTI

Amministratori
 Amministrazione
 Collegio Sindacale (se presente)

NORMA COMPORTAMENTALE

Tale area di rischio comprende un ampio spettro di reati, dalle false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (si tratta quindi di un delitto il cui comportamento del soggetto agente è perseguibile solo se implica un danno per i soci o per i revisori) all'impedito controllo, ossia l'ostacolo delle attività di controllo dei soci o dei sindaci o dell'attività di revisione, sino al potenziale concorso della società nella falsità della relazione o delle comunicazioni delle società di revisione (delitto i cui soggetti attivi sono, secondo il dettato legislativo, esclusivamente i responsabili della revisione, ma per cui può essere ipotizzato un concorso di personale della Società che agisce a vantaggio della medesima).

Le norme comportamentali sono numerose, costituendo fattispecie criminosa sia appunto il comportamento degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alla società di revisione, sia la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano i conferimenti ai soci o li liberino dagli obblighi di eseguirli, così come è illegittima la distribuzione di utili non effettivamente conseguiti o riserve non distribuibili.

Pertanto, l'area critica relativa a tali tipi di rapporti, va individuata:

- Nell'attività di redazione del bilancio ad opera degli amministratori, ma anche in tutti i settori deputati alla predisposizione di ogni dato economico, patrimoniale e finanziario sottostante alla redazione del bilancio stesso e comunque ogni qualvolta vengano prospettati dati non veritieri e/o inesatti circa, ad esempio, la reale consistenza del patrimonio sociale;
- In tutte le fasi inerenti l'assemblea, dalla sua convocazione, all'esercizio del diritto di voto e alla verbalizzazione;
- Nella verifica del rispetto, da parte degli amministratori, dell'esercizio delle proprie funzioni in conformità e nei limiti delle deleghe ad essi conferite, nonché, in generale, al settore amministrativo – contabile della società;
- Nell'attività di revisione, la quale operando direttamente all'interno della società, attinge a tutta la documentazione redatta dai soggetti interni alla medesima;
- Nel settore deputato alla trasmissione di documenti o di ogni informazione necessaria od utile per consentire il corretto esercizio del controllo da parte dei soci, dei revisori e degli altri organi societari.

PROCEDURA ADOTTATA

Con riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui alla presente scheda (revisori, sindaci, soci e creditori), ferme le procedure aziendali già in essere nella Società, dovranno essere in ogni caso osservate le seguenti modalità operative:

- I Responsabili delle aree di business della Società devono fornire tempestivamente al Responsabile amministrativo della Società i dati, le informazioni richieste, nonché ogni altra osservazione relativa alle comunicazioni sociali e/o a fatti o circostanze che potrebbero nuocere ai soci o ai creditori della società;
- Gli amministratori dovranno agevolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte dell'Organo di Vigilanza e, a richiesta di quest'ultimo, gli amministratori dovranno effettuare delle relazioni afferenti la gestione contabile – amministrativa;
- I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci o del Consiglio di amministrazione devono essere trasmessi con congruo anticipo al Collegio

sindacale (se presente). Tale adempimento dovrà essere verificato a cura del Responsabile amministrativo.

- Prima di ogni operazione straordinaria che possa intaccare l'integrità del capitale sociale o che comunque possa presentare profili sensibili per la commissione di uno dei reati societari elencati dal Decreto è fatto obbligo al soggetto responsabile che, di volta in volta, cura la detta operazione di informare preventivamente l'OdV, con apposita scheda di segnalazione, descrivendo il tipo di operazione, le principali conseguenze giuridiche nonché il processo decisionale sottostante.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ORGANO DI VIGILANZA

L'Organo di Vigilanza, oltre ai controlli indicati nella Parte Generale e alla verifica del rispetto delle Regole generali di comportamento, con cadenza periodica dovrà effettuare i seguenti specifici controlli:

- Prendere visione dei dati, delle informazioni richieste, nonché di ogni altra osservazione relativa alle comunicazioni sociali che potrebbero nuocere ai soci o ai creditori della società, verificandone i dati ed i contenuti. Se necessario, avrà la facoltà di chiedere chiarimenti sulla bozza in questione sia ai Responsabili dell'area amministrazione e finanza che al Collegio Sindacale, sottoponendo a tali organi i dubbi e le eventuali contestazioni che dovessero sorgere;
- Verifiche anche tramite incontri con il collegio sindacale o il revisore (se presenti), per controllare il rispetto da parte della Società della normativa vigente, nonché delle procedure interne del Manuale con riferimento alla prevenzione dei reati societari e per la tutela dell'integrità del capitale sociale e il regolare funzionamento della Società.
- Spetta all'Organo di Vigilanza il potere di formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale anche e soprattutto qualora l'Organo stesso sospetti la circolazione di comunicazioni sociali a danno dei soci e dei creditori.

PRO 1-2-3. D7 Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.

NORMA COMPORTAMENTALE

Ai fini della prevenzione del reato di cui all'art. 2365 c.c. la Società prevede che ogni attività potenzialmente a rischio reato:

- sia condotta in maniera trasparente e il più possibile documentabile e che le decisioni prese siano basate su criteri non arbitrari e per quanto possibile oggettivi;
- sia garantita la segregazione di ruoli tra le funzioni che autorizzano, eseguono, controllano le attività e che dispongano i relativi incassi / pagamenti,
- siano effettuate le verifiche di merito che precedono la fase di pagamento delle fatture
- tutti i rapporti contrattuali instaurati con clienti, agenti, consulenti, fornitori e partners siano formalizzati per iscritto e contengano una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di fornitura di beni o di esecuzione delle prestazioni.
- sia richiesta l'accettazione esplicita del Codice Etico e di Condotta SpineVision Italia tra le condizioni di contratto

PROCEDURA ADOTTATA

- tutte le operazioni di natura straordinaria (acquisto e cessione partecipazioni, acquisto e cessione di ramo d'azienda, acquisto e vendita di cespiti, etc.) devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni normative in materia, dei regolamenti interni e devono essere basate su valutazioni economico-patrimoniali asseverate da terzi.
- La definizione e gestione di accordi economici significativi con terzi (concessioni di vendita, partnership) deve essere trasparente e tracciabile attraverso la presenza di varia documentazione (preventivi, calcoli di convenienza economica, etc.) atti a provare la corretta definizione degli stessi.

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte del Revisore dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Eurochem Agro.

b) per quanto riguarda i rapporti con le società del Gruppo

- monitorare che le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

c) per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati monitorare che:

- non siano offerti a dipendenti o collaboratori di clienti, partner e concorrenti denaro o qualsiasi forma di beneficio, o a loro proposte opportunità di impiego o commerciali che possano avvantaggiarli a titolo personale o per interposta persona;
- non siano proposti e/o offerti regali o omaggi che possano anche solo in linea astratta rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio dei soggetti di cui sopra o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per la Società.
- accordare e corrispondere in favore di dipendenti, agenti, consulenti e altri collaboratori somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti o che facciano parte del sistema premiante previsto;

PARTE SPECIALE “C” REATI TRIBUTARI

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI

Dopo l’inserimento dei reati tributari nel D. lgs. 231/2001 si può affermare che ora nessuna area funzionale del sistema azienda può ritenersi esclusa o considerarsi tangente alla responsabilità amministrativa degli enti. L’area specifica della fiscalità aziendale, generalmente area specialistica collocata nella Direzione Finanza & Amministrazione che spesso si avvale di specialisti esterni, è ora “soggetto” direttamente responsabile della realizzazione di un potenziale reato “231” e non più solamente “eventuale” concorrente alla commissione di reati concepiti e realizzati in altre aree funzionali.

Sostanzialmente, occorre integrare nell’analisi dei rischi specifici già individuati nei processi / attività relativi ai reati societari, riciclaggio e autoriciclaggio, le ulteriori attività che si collocano tra l’output del processo di chiusura del bilancio di verifica di contabilità generale e il successivo calcolo delle imposte correnti, anticipate e differite e la compilazione della dichiarazione dei redditi (imposte dirette) supportata dalla riconciliazione tra utile civilistico e fiscale. Ovviamente lo stesso criterio di analisi dei rischi specifici si applica anche alle dichiarazioni infrannuali e annuali ai fini delle imposte indirette.

L’area trattata nelle presente Parte Speciale è fortemente radicata nella materia societaria e amministrativa e in tutti i processi che “trasformano” i risultati delle attività operative in transazioni economiche e registrazioni contabili. Sostanzialmente origina dai cicli attivo e passivo o da attività straordinarie e si conclude con il calcolo delle imposte, la registrazione di debiti / crediti fiscali e la compilazione della dichiarazione dei redditi.

La presente Parte Speciale quindi tratta dei reati tributari così come individuati dall’articolo 25-*quinguesdecies* inserito per la prima volta nel Decreto Legislativo “231” (Legge 19 dicembre 2019, n.157) successivamente integrato (D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75) per il recepimento della normativa comunitaria (PIF) a protezione degli interessi finanziari della Unione europea.

Il dispositivo normativo

1.1 In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (**disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Legge 19 dicembre 2019, n.157

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 24/7/2020 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1.2 Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

1.3 Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Quanto sopra indica le fattispecie penali; per quanto riguarda le rispettive condotte rilevanti è opportuno precisare quanto segue sempre riferito al D.Lgs. 74/2000:

Legge 19 dicembre 2019, n.157

rif. a) - b) :

... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

rif. c):

... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi Il fatto si considera commesso

avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

rif. d) - e):

“...chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

rif. f)

“... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

rif. g)

“...chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila”.

D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

rif. a)

“...chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni”.*

rif. b)

“...chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.

rif. c)

“...chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti e/o crediti inesistenti, per rispettivi importi annui superiori a cinquantamila euro.

La materia tributaria è tema di interesse per la totalità di enti e aziende. Collocarlo in ambito “231” comporta un modo e un approccio diverso di considerarlo perché alle aree specialistiche che se ne occupano all'interno e all'esterno dell'azienda dovranno essere applicati principi e criteri di organizzazione, gestione e controllo propri dal Modello “231”.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

I destinatari della presente Parte Speciale “C” sono gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i liquidatori (c.d. soggetti ‘apicali’), nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio. Non è esclusa, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato. Infine, occorre ricordare che sono considerati “Destinatari” anche i soggetti di cui all’art. 2639 c.c., ovverosia, coloro che non sono formalmente investiti della funzione ma svolgono di fatto le medesime attività per essa previste, oppure svolgono altra funzione diversamente qualificata ma coincidente nei contenuti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

3. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO: ATTIVITÀ “SENSIBILI”, REATI PROSPETTABILI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della Società, con la collaborazione di consulenti esterni incaricati ad hoc, ha ritenuto prudenzialmente di individuare specifiche aree ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale.

Nell’ambito di ciascuna di dette aree sono state individuate le relative attività cd. ‘sensibili’ e sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area a rischio.

In particolare, al fine di attuare una ancor più stringente procedura di controllo, la Società ha sviluppato, oltre alle Regole Generali da adottarsi nei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, apposite schede contenenti le funzioni coinvolte, la norma comportamentale, la procedura adottata e la specifica attività di controllo richiesta.

Aree / Processi / Attività “Sensibili 231”

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Amministrazione

Gran parte delle attività svolte da SpineVision Italia srl nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da prassi interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto. Nella individuazione delle aree potenzialmente a rischio occorre considerare inizialmente il contesto in cui opera l’azienda e in particolare la sua struttura societaria (gruppo multinazionale italiano /estero, rapporti con società estere del gruppo o terze, dimensione del business internazionale, etc.). Altra considerazione da fare riguarda il momento di realizzazione del potenzialmente reato: “istantaneo” (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) o al momento successivo di invio delle dichiarazioni fiscali (infrannuale e/o annuale).

Una volta definito il contesto e, soprattutto, dopo aver valutata l'esistenza o meno di un contesto caratterizzato da palese pianificazione fiscale aggressiva con utilizzo di quegli schemi e quelle operazioni che, attraverso lo sfruttamento delle asimmetrie presenti negli ordinamenti tributari dei diversi Stati, sono finalizzate a sottrarre reddito imponibile ai paesi ad alta fiscalità, per spostarlo verso paesi a fiscalità più bassa, si può procedere come segue:

- La società è Capogruppo / Filiale di un Gruppo multinazionale che oggettivamente è strutturato per la pianificazione fiscale aggressiva. In questo caso si valuta se la società è sufficientemente dotata dal punto di vista dei documenti (Master e Local file per i transfer prices, TFC, sistema di Tax compliance) e delle competenze interne (Tax dept.) e/o esterne (consulenti fiscali) per garantire il rispetto delle norme fiscali nazionali e internazionali
- La società non ha oggettivamente struttura, condizioni, attività che possono procurare interesse / vantaggio utilizzando strumenti di pianificazione fiscale aggressiva

Poi si passa a considerare:

- In primo luogo, il *rischio connesso a specifiche transazioni*: in questo caso ci si riferisce a quelle operazioni complesse e non ordinarie che possono creare mutamenti o far sorgere delle problematiche dal punto di vista fiscale, come ad esempio delle fusioni o scissioni di società, acquisto di aziende in perdita.
- In secondo luogo, il *rischio relativo alle operazioni day-to-day*: questa forma di rischio è strettamente connessa, ad esempio per una multinazionale, al transfer pricing⁶ dal momento che riguarda proprio la strategia aziendale per la determinazione dei prezzi nelle transazioni infragruppo.
- In terzo luogo il *rischio connesso alle dichiarazioni fiscali*, segnatamente alle fasi di organizzazione, preparazione, presentazione e verifica delle stesse.. Gestire il rischio fiscale in questo caso significa sopportare i costi di impostazione del processo che porterà alla dichiarazione finale al fine di evitare sanzioni per incompletezza o ritardi nella compilazione e presentazione della dichiarazione stessa.
- In quarto luogo il *rischio fiscale relativo alla contabilità*, che ingloba quelli che sono i rischi connessi al sistema dei controlli interni, *a priori* ed *a posteriori* applicati al processo di formazione dei bilanci. È necessario, nello specifico, redigere un'accurata documentazione per tutte le singole tipologie di tributi ad essi attinenti; vanno anche messe in evidenza le varie forme di controllo che sottostanno a queste attività ed è, infine, necessario indicare i soggetti competenti per le stesse.
- In quinto luogo il *rischio di carente competenza specialistica* in quanto è anche la natura frammentaria e la complessità delle norme fiscali e tributarie stesse a creare situazioni di sottovalutazione o ignoranza dei rischi fiscali.

Dalle valutazioni risultanti dall'analisi di cui al precedente paragrafo è emerso che per SpineVision Italia srl, avendo le caratteristiche di società appartenente a un Gruppo multinazionale, le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati tributari sono potenzialmente le seguenti:

Specifici per l'area fiscale

- **PRO 1.C Selezione e gestione dei fornitori di servizi relativi agli esperti in materia tributaria e fiscale (es., tax advisors, commercialisti)).**

- **PRO 2.C Predisposizione delle dichiarazioni infrannuali e annuali per le imposte indirette e dirette**
- **PRO 3.C Controlli amministrativi area fiscale (validità, correttezza e completezza delle registrazioni contabili, riconciliazioni, analisi e verifica delle eccezioni, etc.)**

Comuni ad aree già trattate nelle altre Parti Speciali “A”, “B” e “D”

- **Gestione dei Clienti e dei Fornitori (“cicli” attivo e passivo)**
- **Gestione delle risorse finanziarie, individuazione delle fonti di finanziamento.**
- **Gestione delle operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni.**
- **Transazioni economico / finanziarie tra le società del Gruppo**
- **Accessi, ispezioni, verifiche da parte di pubblici ufficiali.**

La prevenzione e i monitoraggi / controlli

Il sistema di prevenzione prevede, per le attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

Clienti e Fornitori di beni e servizi

1. L'identificazione, la qualificazione e la validazione della controparte negoziale al fine della verifica della complessiva affidabilità anche tramite l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali, professionali o dell'attività svolta dalla controparte. Tale attività sono regolate da apposite prassi in relazione alla tipologia della controparte (pubblica o privata) e/o della fornitura/servizio nonché alla localizzazione geografica (estero e domestico) della controparte. La scelta fornitori e dei clienti avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; l'approvvigionamento di beni o servizi è disciplinato da contratto scritto, nel quale è chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
2. La verifica relativa ai flussi finanziari della società, inerenti incassi e pagamenti da e verso terzi, anche attraverso idonei supporti informatici, in considerazione delle aree geografiche delle controparti e degli istituti bancari di appoggio. **Tutti pagamenti avvengono attraverso bonifico bancario o altro strumento idoneo alla rintracciabilità ed identificazione univoca del beneficiario.** Le movimentazioni di tesoreria avviene nel rispetto delle prassi aziendali e della normativa di riferimento nonché dei limiti previsti dalle procure o deleghe di responsabilità.
3. L'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce / servizio che s'intende acquistare dalla controparte e la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza e alle altre autorità competenti;
4. La raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.
5. Nella scelta del fornitore viene preventivamente valutata la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello della Società;

6. Nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori vanno inserite apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno;

Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere esemplificativo:

- ✓ fatturazione per prestazioni inesistenti (*inesistenza oggettiva*);
- ✓ fatturazione effettuata ma tra parti diverse rispetto all'effettivo flusso dei beni / servizi (*inesistenza soggettiva – meccanismo delle frodi “carosello”*)
- ✓ falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- ✓ fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- ✓ vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente;
- ✓ fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti da parte di altro soggetto;
- ✓ simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;

Risorse finanziarie

1. La predisposizione, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, di specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo; inoltre è richiesta la firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra certe soglie di valore prestabilite;
2. La gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizza esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
3. Il divieto che i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in particolare per le operazioni di piccola cassa;
4. Gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
5. Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza;
6. La definizione, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso

delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni

1. Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di costituzione di società, destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
 - l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'OdV.
2. Sono preventivamente svolti sulla controparte dell'operazione idonei accertamenti strumentali a verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 3. Sono preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla controparte dell'operazione di condanne definitive o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto.

Transazioni economico/finanziarie tra le società del Gruppo:

Tutte le operazioni che determinano transazioni economico / finanziarie tra le società del Gruppo dovrebbero soddisfare i seguenti criteri:

- tutti gli scambi di beni e servizi tra le società siano supportate da contratti dettagliati
- beni e servizi scambiati siano accuratamente descritti
- le "quantità" di beni e servizi scambiati siano calcolate sulla base di parametri oggettivi e riscontrabili
- la valorizzazione dei beni e servizi scambiati corrisponda a valori di mercato.

Controlli amministrative e verifiche degli organismi societari di controllo(se nominati):

Assumono centralità per questa tipologia di reato sia le funzioni interne che esercitano il controllo amministrativo delle attività operative (svolte "in-house" o affidate in "outsourcing") sia le attività di controllo indipendente affidate a Sindaci e/o Revisori (organismi di controllo attualmente non presenti); assume quindi rilevanza:

1. l'esistenza di un livello accettabile di controllo interno
2. l'esistenza di Organismi di controllo societario (non nominati)
3. L'esistenza di un dettagliato piano dei conti
4. L'esistenza di una procedura / prassi di revisione / verifica dei conti operativi di contabilità generale "sensibili" dal punto di vista fiscale (es. spese di rappresentanza)
5. l'esistenza di procedure (flussogramma) per la regolamentazione dell'area fiscalità (segregazione dei compiti, attività di supervisione, etc.)

6. la formalizzazione delle attività affidate in “outsourcing” (interno al Gruppo o a terzi) per la gestione della contabilità la formalizzazione di chiare istruzioni operative per quanto riguarda i documenti e i prospetti di calcolo relativi alle imposte e ai libri e registri obbligatori

Infine l’OdV dovrà stabilire sistematici contatti e scambio di informazioni sia con i responsabili interni delle funzioni amministrazione finanza e tasse sia con gli organismi di controllo societario (Collegio sindacale / Sindaco unico e Revisori contabili), se nominati, che hanno responsabilità primarie nelle verifiche delle attività amministrative, contabili e fiscali.

Accessi, ispezioni e verifiche:

1. In caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle loro funzioni presso gli uffici o altre dipendenze dell’azienda, ogni dipendente interpellato dovrà fornire le informazioni richieste nel rispetto del principio della verità e chiarezza.
2. I dipendenti o terzi, si dovranno relazionare con i Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio tenendo comportamenti che non possano in alcun modo essere nei fatti o anche solo interpretati quali eccedenti la normale cortesia. In alcun modo potranno essere anche solo promessi, dazioni in denaro o favori di alcun genere a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così come l’utilizzo di beni o servizi aziendali se non per l’espletamento dei loro doveri d’ufficio.
3. In caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali, la Direzione del reparto interessato dall’ispezione o verifica, dovrà darne prontamente notizia al General Manager e all’Organo di Vigilanza.
4. La Direzione del reparto interessato dovrà tenere nota per iscritto dei nominativi dei dipendenti chiamati ad accompagnare o collaborare nell’ispezione o verifica.
5. Eventuali spese di ospitalità a favore dei Pubblici Ufficiali nel corso dell’accesso, quali pranzi o cene, così come la eventuale presenza quale accompagnatori di personale della Società, dovranno essere opportunamente autorizzate della Società stessa. Delle spese sostenute e dei nominativi degli accompagnatori la Direzione del reparto dovrà tenerne nota per iscritto, e conservando copia dei giustificativi di spesa.
6. Al termine dell’ispezione o della verifica, la Direzione del reparto interessato dovrà trasmettere all’Organo di Vigilanza le note scritte di cui ai punti 2 e 3 unitamente alle copie dei giustificativi di spesa di cui al punto che precede, oltre all’eventuale copia del verbale redatto dal Pubblico Ufficiale al termine della verifica.

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle direzioni, delle funzioni, dei servizi, della SpineVision Italia Italia srl, delle altre società del Gruppo SpineVision Italia, delle società commerciali partners coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico di SPINEVISION ITALIA e dal Manuale di Qualità, contenente le POS adottate.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

La presente Parte Speciale prevede l’**espresso obbligo**, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale.
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento e denominato 'Regolamento dell'OdV', in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

PARTE SPECIALE "D"

PARTE SPECIALE "D" ALTRI REATI

0. INTRODUZIONE

La presente **Parte Speciale "D"** è parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001, unitamente alla **"Parte Generale"**, alle altre **Parti Speciali "A, B, C"** e agli **Allegati**. La **Parte Speciale "D"** concerne i protocolli di organizzazione, gestione e controllo individuati dalla Società al fine di contrastare la possibile attuazione di **tutti gli altri reati non ricompresi nella parti speciali precedenti**, riguardanti, come già detto nella premessa, quelle attività nel cui ambito la società SpineVision Italia srl ritiene di avere aree di rischio potenziale solo parzialmente inerenti alle sue attività e al suo settore di appartenenza. Si ribadisce che **valgono comunque come efficace contrasto al loro realizzarsi i principi di controllo generali e specifici già contenuti nel Codice Etico e di Comportamento e nei vari protocolli e procedure aziendali.**

In dettaglio la **Parte Speciale "D"** raggruppa i seguenti **"Altri Reati"**:

- D.1** art. 24-*bis* (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati),
- D.2** art. 24-*ter* (Delitti di criminalità organizzata), legge n. 146, del 16 marzo 2006 (Delitti di criminalità organizzata transnazionale),
- D.3** art. 25-*bis* (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), art. 25-*nonies* (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) .
- D.4** art. 25-*bis*1 (delitti contro l'industria e il commercio).
- D.5** art. 25-*septies* (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) e art. 25-*undecies* (Reati ambientali).
- D.6** art. 25-*octies* (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
- D.7** art. 25-*decies* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
- D.8** art. 25-*duodecies* (Impiego di lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno) e 25-*quinquies* (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
- D.9** art. 25-*sexiesdecies* (Reati di contrabbando)

Per la consultazione dei singoli reati compresi nei vari articoli del decreto si rimanda all'allegato(Catalogo reati "231") parte integrante del presente documento.

A tal fine è richiesto che tutti i dipendenti, amministratori e terzi che agiscono per conto della Società, adottino comportamenti che non si discostino da quanto stabilito con il presente documento, pena l'applicazione delle sanzioni come specificate nella "Parte Generale" del presente Modello.

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti e Dipendenti (collettivamente, "Esponenti Aziendali", di cui all'organigramma allegato) operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni, consulenti, liberi professionisti e *partners* d'affari (collettivamente "Collaboratori e Partners") che, operando a qualsiasi titolo nelle aree a rischio di cui al successivo paragrafo 3, possono commettere o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. E' pertanto, in termini generali, fatto divieto ai suddetti collaboratori esterni e *partners* di subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri, salvo espresso consenso di SpineVision Italia che si riserva la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità morale e professionale dei soggetti interessati, appalti, servizi, consulenze, ecc.

2. AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO", ATTIVITÀ "SENSIBILI", REATI PROSPETTABILI.

DI SEGUITO LE ATTIVITA' CONSIDERATE A RISCHIO PER SINGOLA FATTISPECIE DI REATO

D.1 art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati)

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001.

Il testo prevede l'inserimento, nel Decreto, dell'art. 24 bis recante la previsione di nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati e segnatamente dei reati di seguito elencati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (art.491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- truffa del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Aree / Processi / Attività "Sensibili 231"

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Amministrazione

- **PRO 1.D1 Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione.**

Si tratta dell'attività svolta a livello globale relativa alla gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi e alle infrastrutture di supporto, sia da parte degli utenti della Società in relazione ai ruoli ricoperti dagli stessi sia da parte degli utenti esterni, per i quali è previsto l'utilizzo di meccanismi di autenticazione sicuri e protetti con protocolli standard di sicurezza.

- **PRO 2.D1 Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio.**

Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale in modo sicuro mediante l'installazione di software che tengono traccia di tutti gli stati di utilizzo e modifica del documento.

- **PRO 3.D1 Gestione e protezione della postazione di lavoro.**

Si tratta dell'attività volta ad informare l'utente della postazione di lavoro circa le modalità per una corretta gestione dei beni aziendali, della posta elettronica e della sicurezza informatica.

- **PRO 4.D1 Gestione degli accessi da e verso l'esterno**

Si tratta dell'attività di gestione degli accessi da e verso l'esterno, non essendo ammesso al personale l'accesso a determinati siti internet. Inoltre, la gestione degli accessi dall'esterno è implementata da standard di sicurezza ben definiti e si basa su adeguati protocolli di protezione.

- **PRO 5.D1 Gestione e protezione delle reti**

Si tratta dell'attività di controllo della rete che è gestita a livello globale tramite un fornitore specializzato; in tale attività rientrano anche la rilevazione del traffico pericoloso, la gestione degli incidenti e la gestione dei dispositivi di rete.

- **PRO 6.D1 Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD).**

Si tratta dell'attività di gestione dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.

- **PRO 7.D1 Sicurezza fisica**

Si tratta dell'attività volta a garantire la sicurezza fisica dell'accesso alla sala CED, che è ammesso al Responsabile delle Infrastrutture, ed al Responsabile dei sistemi informativi.

La prevenzione e i monitoraggi / controlli

I principi di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Segregazione delle attività:** separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- **Norme/Circolari:** disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
 - **Tracciabilità:** verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
 - **Sistema dei controlli:** controlli di linea effettuati direttamente nell'ambito della gestione di ciascun processo e controlli di tipo preventivo, contestuale e consuntivo effettuati dalle funzioni a ciò preposte.
 - **Formazione:** la società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.
- Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati e validi per tutti i processi identificati, da PRO 1.D1 a PRO 7D1, al paragrafo precedente;
 - Politiche di sicurezza: Sono state implementate, a livello globale, politiche di sicurezza formalizzate disponibili sulla intranet aziendale (Corporate) che vengono aggiornate periodicamente con un elenco di tutte le direttive di Information Security.
 - Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni: è adottato ed efficacemente attuato uno strumento normativo, a livello globale e locale, che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità d'accesso da parte di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.
 - Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni: esiste all'interno dell'azienda uno strumento normativo che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché della gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione fornitura di prodotti e servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
 - Classificazione e controllo dei beni: è adottato ed efficacemente attuato uno strumento normativo che definisce ruoli e responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali.
 - Gestione delle comunicazioni e dell'operatività: Le modalità di gestione della sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi sono definite dal Global e da SOP locali, in cui sono descritte le modalità di gestione dei backup, del monitoraggio dei sistemi, dello scambio delle informazioni. È inoltre adottato un documento che contiene il framework su cui la società deve basarsi per definire la sua struttura organizzativa al fine di minimizzare il rischio di divulgazione non autorizzata di dati sensibili e danno ai sistemi informativi. Inoltre, per quanto concerne la gestione del software non autorizzato, si segnala l'adozione di procedure specifiche per la gestione degli account in cui è evidenziata e dettagliata l'impossibilità da parte degli utenti di installare sui sistemi aziendali software non autorizzato. In caso di eccezioni richieste per avere diritti amministrativi sul computer in dotazione, l'utente viene informato che non può

comunque installare sul suo PC software non licenziato e non necessario per lo svolgimento delle proprie mansioni professionali.

- Controllo degli accessi: la normativa di Gruppo disciplina gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. Tali documenti definiscono ruoli e responsabilità nella gestione delle modalità di accesso degli utenti e le modalità di utilizzo dei sistemi informatici.
- Sicurezza fisica e ambientale: la normativa di Gruppo dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: esistono nell'ambito del Gruppo Norgine normative che disciplinano il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, le modalità di gestione degli incidenti sono definite sia a livello globale che locale. Sono previsti: i) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi; ii) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause; iii) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva; iv) l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive; v) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale; vi) l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro; vii) l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli incidenti; viii) la manutenzione della base dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti; ix) la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa. Il tutto avviene attraverso il sistema di ticketing.
- Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi: la normativa di Gruppo definisce: i) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti; ii) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni; iii) la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni; iv) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi. In particolare, la gestione degli sviluppi e della manutenzione dei sistemi informativi è disciplinata dalla SOP, definita a livello global, disponibile nella intranet aziendale.

Le procedure, le linee guida ed i documenti di implementazione/istruzioni operative, seppur non espressamente citate nella presente parte speciale, sono da intendersi quali parte integrante e sostanziale del "Modello 231" (MOGC).

Le funzioni di Gruppo (IT, Compliance, Information security) assicurano un'adeguata attività di formazione e di controllo sulle tematiche analizzate nella presente parte speciale.

D.2 art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata), legge n. 146, del 16 marzo 2006 (Delitti di criminalità organizzata transnazionale)

Sostanzialmente il reato astrattamente applicabile è quello di “Associazione per delinquere” (art. 416, sesto comma C.P.). Il reato si realizza con il concorso di almeno tre soggetti e deve avere caratteristiche strutturali, di continuità e finalità tali da connotarlo come “organizzato”.

Aree / Processi / Attività “Sensibili 231”

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Tutte le altre Funzioni

- **PRO 1.D2 Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali).**
- **PRO 2.D2 Selezione e gestione di partners commerciali e finanziari (es. agenti, società di leasing, etc).**
- **PRO 3.D2 Selezione e gestione di clienti e distributori.**
- **PRO 4.D2 Selezione e gestione del personale dipendente, amministratori, dirigenti, lavoratori interinali, etc.)**

La prevenzione e i monitoraggi / controlli

I principi di **controllo di carattere generale** da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Segregazione delle attività:** separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- **Norme/Circolari:** disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l’ indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all’ interno della Società.
- **Tracciabilità:** verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’ attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Sistema dei controlli:** controlli di linea effettuati direttamente nell’ ambito della gestione di ciascun processo e controlli di tipo preventivo, contestuale e consuntivo effettuati dalle funzioni a ciò preposte.
- **Formazione:** la società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di **controllo specifici** individuati e validi per tutti i processi identificati PRO 1.D2, PRO 2.D2, PRO 3.D2, PR 4.D2 al paragrafo precedente;

Il sistema dei controlli specifici prevede, per ciascuna della attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

- L'identificazione, la qualificazione e la validazione della controparte negoziale al fine della verifica della complessiva affidabilità anche tramite l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali, professionali o dell'attività svolta dalla controparte. Tale attività sono regolate da apposite procedure in relazione alla tipologia della controparte (pubblica o privata) e/o della fornitura/servizio nonché alla localizzazione geografica (estero e domestico) della controparte.
- L'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce che s'intende vendere / acquistare alla / dalla controparte e la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza e alle altre autorità competenti;
- La raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni attive e passive, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.
- Un adeguato processo di selezione di Amministratori e Dirigenti.
- Un adeguato processo di selezione dei dipendenti e dei lavoratori interinali.

D.3 art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), art. 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) .

Sostanzialmente i reati astrattamente applicabili sono quelli collegati all'utilizzo improprio di altrui proprietà intellettuale e utilizzo di documentazione (sia in forma cartacea che digitale) coperta da copyright. In questo ambito rientra anche l'utilizzo e duplicazione impropria di software informatico

Aree / Processi / Attività "Sensibili 231"

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Marketing
Direzione Vendite

- **PRO 1.D3 Ideazione, preparazione e diffusione di materiale utilizzato per l'informazione scientifica e la formazione professionale a terzi**
- **PRO 2.D3 Utilizzo di programmi informatici**
- **PRO 3.D3 Diffusione dei prodotti caratterizzati da marchi o segni distintivi di terzi; vendita di articoli, items, materiali non espressamente collegati al processo produttivo core (es. materiali promozionali)**

La prevenzione e i monitoraggi / controlli

I principi di **controllo di carattere generale** da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Segregazione delle attività:** separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- **Norme/Circolari:** disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l' indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Sistema dei controlli:** controlli di linea effettuati direttamente nell'ambito della gestione di ciascun processo e controlli di tipo preventivo, contestuale e consuntivo effettuati dalle funzioni a ciò preposte.
- **Formazione:** la società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di **controllo specifici** individuati e validi per tutti i processi identificati PRO 1.D3, PRO 2.D3, PRO 3.D3 al paragrafo precedente;

Il sistema dei controlli specifici prevede, per ciascuna della attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi; in particolar modo è fatto obbligo ai destinatari della presente parte speciale e ai partners e collaboratori esterni operanti sulla base di un rapporto contrattuale con la società:

- di svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di diritti di privativa di terzi di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi
- di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenziatari dei diritti di utilizzo di marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli specifiche dichiarazioni liberatorie
- di non diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore
- di non duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere al pubblico in maniera abusiva, opere dell'ingegno

- di non caricare senza autorizzazione software sulle postazioni di lavoro fornite dalla società e di non duplicare senza autorizzazione programmi per PC.
- di non riprodurre, trasferire, distribuire comunicare o dimostrare in pubblico il contenuto di banche dati senza preventive necessarie autorizzazioni.

D.4 art. 25-bis1 (delitti contro l'industria e il commercio).

Comprende una categoria di reati che hanno come oggetto la tutela della **pubblica fede** intesa come affidamento dei consumatori sulla qualità e originalità dei prodotti commercializzati da SpineVision Italia. Il fatto che SpineVision Italia non venda direttamente a consumatori / pazienti ma a professionisti del settore ("B2B") rende improbabile la realizzazione dei reati di questo tipo anche se astrattamente possibili.

Aree / Processi / Attività "Sensibili 231"

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Vendite
Marketing

- **PRO 1.D4 Gestione dei fornitori di beni e di tutta la catena logistica ("Supply Chain").**
- **PRO 2.D4 Gestione del flusso attivo ordine –spedizione - fatturazione**
- **PRO 3.D4 Gestione della forza vendita e dell'informazione scientifica**

La prevenzione e i monitoraggi / controlli

I principi di **controllo di carattere generale** da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Segregazione delle attività:** separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- **Norme/Circolari:** disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l' indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

- **Sistema dei controlli:** controlli di linea effettuati direttamente nell'ambito della gestione di ciascun processo e controlli di tipo preventivo, contestuale e consuntivo effettuati dalle funzioni a ciò preposte.
- **Formazione:** la società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di **controllo specifici** individuati e validi per tutti i processi identificati PRO 1.D4, PRO 2.D4, PRO 3.D4 al paragrafo precedente;

Il sistema dei controlli specifici prevede, per ciascuna della attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

- L'identificazione, la qualificazione e la validazione dei prodotti commercializzati e più in generale il possesso dei requisiti formativi in possesso degli specialisti di prodotto delle attività di sviluppo tecnologico, produzione, commercializzazione.
- Gestione del materiale informativo circa il corretto impiego dei prodotti basata su un processo di approvazione dei materiali di informazione tecnico - scientifica che preveda un preciso passaggio sia a livello di Casa Madre che a livello locale

D.5 art. 25-septies (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) e art. 25-undecies (Reati ambientali).

L'art. 25-septies contempla la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Aree / Processi / Attività "Sensibili 231"

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale

- **PRO 1.D5: Conformità alle linee guida di certificazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro citate all'art. n° 30 del D.Lgs. 81/2008**
- **PRO 2.D5: Gestione e smaltimento rifiuti**

Nell'ambito di SpineVision Italia srl il rischio di accadimento dell'evento morte o di una lesione grave o gravissima all'integrità individuale del lavoratore o del terzo è estremamente limitato ma può astrattamente conseguire:

- dalla presenza del soggetto nei luoghi in cui si svolge l'attività produttiva (ad es. inalazione di fumo passivo dovuto alla presenza in ufficio di fumatori; inalazioni di polveri e vapori, caduta di oggetti e materiali inerti dagli scaffali o da apparecchiature in movimento, esposizioni a rumori oltre soglia, condizioni microclimatiche sfavorevoli, intrinseca pericolosità dello stato dei luoghi);

- all'organizzazione logistica degli orari e dei ritmi di lavoro (ad es. stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro eccessivo; disturbi acuti e cronici per posizioni di lavoro in piedi o per posture incongrue);
- ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative (ad es. uso del videoterminale, posture incongrue, esposizione a sostanze chimiche pericolose classificate come molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, irritanti, esposizione ad agenti biologici, proiezione di polveri e materiali in genere sugli occhi);
- alle specifiche mansioni comportanti lo svolgimento dell'attività lavorativa, in tutto o in parte, al di fuori dei luoghi di lavoro aziendali (ad es. rischi connessi agli spostamenti ed ai viaggi per ragioni di lavoro, con particolare riferimento all'attività di informazione medico scientifica).

Non sono invece state rilevate situazioni di rischio particolare per quanto attiene il processo di gestione e smaltimento rifiuti

NORMA COMPORTAMENTALE

Ai fini della prevenzione dei reati di cui agli art. 25 *septies* e 25 *undecies* del Decreto, in conformità alle disposizioni dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, il Modello prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Più specificamente, la presente Parte Speciale impone, in capo a tutti i Destinatari, l'esplicito obbligo di:

- osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro e ambientali;
- agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di una adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio;
- assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi.

Più in dettaglio:

PRO 1.D5: Conformità alle linee guida di certificazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro citate all'art. n° 30 del D.Lgs. 81/2008

Obblighi specifici del Datore di lavoro – Dirigente - Preposto:

- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso d'emergenza e dare le opportune e necessarie istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- esigere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e d'igiene sul lavoro oltre all'uso dei mezzi di protezione individuali;
- verificare costantemente l'adempimento dell'obbligo di organizzazione del coordinamento e della reciproca informazione fra le imprese presenti in cantiere.

Obblighi dei lavoratori:

- preservare la salute e la sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti loro dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al preposto, al dirigente o al Datore di Lavoro secondo le rispettive attribuzioni, le deficienze di mezzi e dispositivi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza e compatibilmente alle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli; in caso di inerzia da parte dei soggetti di cui sopra darne notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché all'OdV;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che, comunque, possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge e dal protocollo sanitario interno;

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

PROCEDURA ADOTTATA

Il **dovere di igiene, salute e sicurezza sul lavoro** si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare sinistri e, in genere, lesioni alla salute psicofisica dei lavoratori, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta. L'art. 2087 c.c., in forza del quale *«l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»* ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa posta a presidio del diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Pertanto, sono da rispettare non soltanto le specifiche norme contenute nelle leggi speciali a garanzia degli interessi suddetti, ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'art. 437 c.p. che sanziona l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo.

- La legislazione speciale, anche quando fa riferimento a situazioni definite come “**luoghi di lavoro**”, “postì di lavoro”, ecc., richiede che la misura preventiva riguardi l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate.
- Per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro è necessario che sussista **legame causale**, secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., tra siffatta violazione e l'evento dannoso. Dunque è necessario che l'evento lesivo rappresenti la traduzione di uno dei rischi specifici che la norma violata mirava a prevenire.
- Poiché la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta solo in presenza di un **comportamento del lavoratore** abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Tuttavia, in caso d'infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai comportamenti – non solo disaccorti o maldestri, ma anche del tutto imprevedibili ed opinabili – del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle

cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti.

PRO 2.D5: Gestione e smaltimento rifiuti

PROCEDURA ADOTTATA

Per i fornitori di servizi di gestione di rifiuti devono essere acquisite, nella fase di stipulazione del contratto, dichiarazioni o certificazioni dalle quali risulta l'assenza di procedimenti per mafia ("visura camerale antimafia").

Il controllo delle autorizzazioni ambientali e degli altri titoli abilitativi richiesti dalla legge per la gestione dei rifiuti deve riguardare tutti i soggetti della filiera (trasportatore, intermediario/commerciante, impianto di destinazione intermedio o finale), indipendentemente dall'utilizzo di servizi di intermediazione da parte di operatori specializzati.

I contratti relativi alla gestione dei rifiuti devono in ogni caso vincolare i fornitori:

- all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti,
- al rispetto dei principi etici espressi dal Codice Etico e di Comportamento,
- a comunicare tempestivamente qualsiasi vicenda modificativa, sospensiva od estintiva dei titoli abilitativi, richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività,
- a sottoporsi, su richiesta, ad audit di seconda parte,
- ad adottare procedure di selezione e qualificazione dei subappaltatori,
- ad estendere ai subappaltatori le medesime garanzie contrattuali accordate al committente principale,
- a richiedere al committente la preventiva approvazione al subappalto,
- il divieto di più di un livello di subappalto.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Devono essere immediatamente segnalati all'OdV tutti i casi in cui siano riscontrate violazioni significative o comunque inosservanze rispetto al Codice etico, alla presente Parte speciale ed ai relativi documenti di attuazione, nonché gli incidenti di sicurezza, igiene e ambientali significativi.

L'OdV deve altresì essere tempestivamente informato di qualsiasi accertamento in corso in materia igiene, sicurezza e ambiente da parte delle Autorità di controllo e deve ricevere tutta la documentazione relativa al procedimento, oltre che le eventuali prescrizioni impartite e sanzioni irrogate.

Devono inoltre essere inviati all'OdV:

- L'eventuale Piano annuale degli investimenti in materia di igiene, sicurezza e ambiente e relativo Budget, nonché i successivi eventuali aggiornamenti infrannuali;
- l'Organigramma SPP e relativi aggiornamenti;
- i verbali della Riunione periodica sulla sicurezza;
- il Piano annuale di formazione e relativo consuntivo semestrale;
- l'elenco dei contratti sottoscritti in area ambientale;
- il Registro degli infortuni.

Fatte salve le informative specifiche di cui sopra ed in esecuzione delle stesse ove possibile, il responsabile ambiente deve inviare all'OdV, con periodicità semestrale, una relazione sullo stato di

attuazione e di osservanza della presente Parte Speciale e delle relative procedure attuative, contenente un'informativa generale, lo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento pianificate.

Devono essere tempestivamente messe a disposizione dell'OdV tutte le registrazioni relative alle attività ed ai controlli indicati nella presente Parte Speciale, nonché tutte le informazioni comunque richieste dall'OdV medesimo ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

D.6 art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Con l'attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina di cui al D.lgs 231/2001 l'art. 25-octies che prevede la responsabilità della società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Per la società il rischio di accadimento dei suddetti reati (delitti) è considerato ridotto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Il rischio potenziale di commissione del reato o della sua individuazione e contrasto risiede principalmente nella Direzione Amministrazione e Finanza riguardo alla gestione dei flussi finanziari di entrata e di spesa.

I singoli dipartimenti in cui è organizzata la struttura societaria (cfr. organigramma allegato alla Parte Generale) relativamente alla selezione e gestione dei fornitori, clienti e partners.

A prescindere dalla ridotta potenzialità di accadimento dei reati in oggetto, è opportuno indicare di seguito le varie fattispecie che li caratterizzano.

RICETTAZIONE (art.648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Fattispecie

Il reato presuppone l'esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali.

Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretarsi nell'acquisto, nella ricezione e nell'occultamento di cose o denaro proveniente da delitto oppure nell'intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento degli stessi beni.

Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato

presupposto. Quanto all'elemento del profitto, la cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira.

RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Fattispecie

Sotto il profilo dei soggetti attivi, il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque. Il reato di riciclaggio si distingue dalle ipotesi di concorso nel reato sulla base di un criterio di carattere temporale (avente, però, solo valore indicativo), per cui si configurerà il concorso quando l'accordo per riciclare i proventi illeciti sia intervenuto prima della commissione del fatto e, viceversa, si configurerà il reato di riciclaggio nell'ipotesi in cui l'accordo intervenga successivamente alla commissione del delitto dal quale provengono i proventi illeciti.

La condotta tipica del reato di riciclaggio presenta una triplice modalità di commissione, ossia la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità. Elemento comune delle tre tipologie di condotta consiste nell'idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all'identificazione di cui sopra, e non la semplice finalità di intralcio, circostanza che costituisce l'evento del reato.

Oggetto della sostituzione o del trasferimento possono essere "denaro, beni o altre utilità" che provengano da un precedente reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il riciclaggio è reato doloso e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato. Ai fini della consumazione del delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di "travestimento" consegua il verificarsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648

Fattispecie

La fattispecie assicura, nella repressione delle operazioni di riciclaggio, una forma di tutela anche nella fase finale delle operazioni di *recycling*, ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attuata proprio attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei

capitali così preventivamente ripuliti. La norma, che interessa, pertanto, la fase del collocamento di proventi illeciti già “lavati”, ha, peraltro, un ambito di applicabilità piuttosto limitato, stante la triplice clausola di sussidiarietà, contenuta nella disposizione stessa, rispetto al concorso nel reato base nonché alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648-bis del c.p.

La condotta tipica è incentrata sul concetto di “impiego in attività economiche o finanziarie” che si presta ad interpretazioni più o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un’interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costituiscono operazioni di carattere occasionale o sporadico. L’impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

Negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti/convenzioni, attivi e passivi, con soggetti pubblici e con soggetti privati, domestici ed esteri, considerati a rischio aventi ad oggetto la vendita di dispositivi medici e diagnostici nonché l’acquisizione di forniture e servizi. Più in generale Ciclo passivo e attivo relativamente alla stipula di contratti e convenzioni con soggetti considerati a rischio e conseguente gestione del sistema dei pagamenti e degli incassi.

Tale processi hanno ad oggetto, prevalentemente le attività di offerta commerciale dei prodotti della Società alle strutture ospedaliere pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché le attività di negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita e di fornitura sia con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione sia con soggetti privati in Italia ed all’estero.

AUTORICICLAGGIO (art. 648 ter l.c.p.)¹

Commette reato chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La fattispecie punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, andando concretamente a ostacolare il riconoscimento della loro provenienza da reato.

Lo scopo quindi della norma non è quello di punire il mero possesso dei proventi illeciti, ma quello di combattere il vantaggio competitivo “illegale” di chi utilizza il denaro proveniente da reato e lo fa ostacolando l’identificazione della provenienza. Non dovrebbe quindi esservi reato quando l’utilizzo del provento illecito avviene attraverso operazioni trasparenti, nelle quali non c’è la volontà di ostacolare (è il caso ad esempio dei proventi utilizzati per pagare gli stipendi ai dipendenti della società).

Tra i reati “a monte” del reato di autoriciclaggio, almeno in astratto, andrebbero considerati anche i reati non colposi che non danno immediatamente origine a responsabilità “ex 231” in particolare quelli tributari. Si pensi alla falsa fatturazione e ai ricavi in nero da essa generati che, per definizione, si

¹Reato introdotto nel codice penale e nel D.Lgs. n. 231/01 dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186.

sottraggono a qualsiasi forma di tracciabilità, questi possono dare automaticamente origine all'autoriciclaggio se occultamente reimpiegati nell'interesse o a vantaggio della società. E più in generale, si pensi agli illeciti fiscali che generano disponibilità rilevanti, occultate in qualche paradiso fiscale, al di fuori di qualsivoglia controllo legale, gestite dai soggetti di vertice che hanno posto in essere i reati tributari. Tale gestione può atteggiarsi in modi diversi: quando si concretizzi in una utilizzazione in chiave corruttiva per l'acquisizione di importanti appalti pubblici (o anche privati), ciò implicherebbe un impiego a fini economico-imprenditoriali per certo perturbatore della concorrenza, mentre l'utilizzazione di tali mezzi per l'acquisto di una importante partecipazione in una impresa concorrente allo scopo di acquisirne quote di mercato (operata attraverso opportuni schermi societari) integrerebbe un'ipotesi di impiego in attività economico-finanziarie, infine (e sempre per restare in esemplificazioni banali) se le disponibilità così illecitamente raccolte fossero destinate all'acquisto di titoli sul mercato borsistico a scopo di mero investimento, saremmo al cospetto di un impiego di carattere speculativo.”

Va comunque rilevato che esiste una dottrina che ritiene che il reato di "autoriciclaggio" debba comunque essere collegato ad un precedente reato contemplato tra i soli reati presupposto di rilevanza "231", e non ad altri reati. Secondo questa dottrina i reati tributari / fiscali non possono essere "attratti", per il tramite appunto del reato di "autoriciclaggio", perché attualmente non considerati nell'ambito ex-D.Lgs. 231/2001.

Prudenzialmente, l'attenzione della Società deve comunque concentrarsi sulle attività aziendali che si prestano a generare capitali illeciti e quelle che ne favoriscono il reimpiego (tra cui le operazioni straordinarie, come gli aumenti di capitale) e in particolare a garantire la tracciabilità di tutti le operazioni aziendali e in particolare quelle legate alla materia fiscale.

Aree / Processi / Attività “Sensibili 231”

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Amministrazione
Altre Direzioni

- **PRO 1.D6 Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali).**
- **PRO 2.D6 Selezione e gestione di partners commerciali e finanziari (es. agenti, società di leasing, etc).**
- **PRO 3.D6 Selezione e gestione di clienti e distributori.**

La prevenzione e i monitoraggi / controlli

I principi di **controllo di carattere generale** da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Segregazione delle attività:** separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- **Norme/Circolari:** disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Formazione:** la società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di **controllo specifici** individuati e validi per tutti i processi identificati PRO 1.D6, PRO 2.D6, PRO 3.D6 al paragrafo precedente;

Il sistema dei controlli specifici **prevede, per ciascuna della attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione** di adeguati presidi, sotto elencati:

- L'identificazione, la qualificazione e la validazione della controparte negoziale al fine della verifica della complessiva affidabilità anche tramite l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali, professionali o dell'attività svolta dalla controparte. Tale attività sono regolate da apposite procedure in relazione alla tipologia della controparte (pubblica o privata) e/o della fornitura/servizio nonché alla localizzazione geografica (estero e domestico) della controparte.
- La verifica relativa ai flussi finanziari della società, inerenti incassi e pagamenti da e verso terzi, anche attraverso idonei supporti informatici, in considerazione delle aree geografiche delle controparti e degli istituti bancari di appoggio. **Tutti pagamenti avvengono attraverso bonifico bancario o altro strumento idoneo alla rintracciabilità ed identificazione univoca del beneficiario.** Le movimentazioni di tesoreria devono avvenire nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa di riferimento nonché dei limiti previsti dalle procure o deleghe di responsabilità.
- L'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce che s'intende acquistare dalla controparte e la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza e alle altre autorità competenti;
- La raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.

D.7 art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre

2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all'art. 4 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*decies*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 *bis* c.p.

- a) Induzione -omissis- (**art. 377-bis c.p.**): Commette reato chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Aree / Processi / Attività "Sensibili 231"

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Tutte le altre Funzioni

- **PRO 1.D7 Gestione delle crisi - specifica sezione dedicata alla gestione di emergenze anche in ambito di procedimenti giudiziari che coinvolgono la società (crisi "231")**

Gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società.

Valgono tutti i principi di comportamento indicati nei Codici di Condotta locali e di Gruppo nonché nella Parte Generale del Modello

D.8 art. 25 *duodecies* - Lavoratori irregolari e art. 25 *quinquies* - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il d.lgs 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente “norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. Tra questi, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assume rilevanza il seguente reato:

- a) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 109/2012**): Commette reato il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato.

Il reato si realizza quando:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

In data 4 novembre 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge 199/2016, con cui il legislatore ha inteso rafforzare le misure di contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro. Il reato, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, non assume particolare rilevanza; comunque valgono anche per questa fattispecie di reato le misure previste al paragrafo 3.10 della presente parte speciale "C".

Aree / Processi / Attività "Sensibili 231"

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Generale
Amministrazione

PRO 1.D8 - Selezione e gestione del personale dipendente, lavoratori interinali, appalto di servizi, etc.

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna delle attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

1. considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
2. verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da Paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
3. nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie o a appalti di servizi (es. società cooperative per servizi di facchinaggio, manutenzione, conduzione di impianti, etc.), chiedere direttamente documentazione e autodichiarazioni finalizzate a comprovare la regolarità del lavoratore operante presso la Società. inoltre assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

Le principali policies e procedure, locali e di Gruppo, vigenti nelle aree a rischio di potenziale reato "231", sono indicate nello specifico allegato.

D.9 Art. 25-sexiesdecies. (Contrabbando).

Il **contrabbando** consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Diventa reato presupposto "231" in quanto il **D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75** ha introdotto la seguente norma:

- “1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”.

Aree / Processi / Attività "Sensibili 231"

FUNZIONI PRINCIPALMENTE COINVOLTE

Direzione Finanziaria
Logistic

- **PRO 1.D9 Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi relativi alle attività doganali.**
- **PRO 2.D9 Classificazione dei prodotti in base alle normative internazionali e nazionali per l'applicazione della tariffa doganale.**

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle direzioni, delle funzioni, dei servizi, di SpineVision Italia srl, e delle altre società del Gruppo, delle società commerciali partners coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico e di Comportamento di SpineVision Italia.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale.
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento e denominato 'Regolamento dell'OdV', in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *delegati*, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta

competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.